
CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXLVI**
n. 4

RELAZIONE

SULL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI POSTI A CARICO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(Primo semestre 2024)

(Articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

*Presentata dal Presidente dell'Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente*

(BESSEGHINI)

Trasmessa alla Presidenza il 1° agosto 2024

PAGINA BIANCA



**RELAZIONE
348/2024/I/IDR**

**DICIANNOVESIMA RELAZIONE,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 172, COMMA 3-BIS,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152,
RECANTE "NORME IN MATERIA AMBIENTALE"**

30 luglio 2024



INDICE

Premessa.....	3
1. INTRODUZIONE	4
2. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI	7
3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	10
4. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	14
5. CONCLUSIONI	26
APPENDICE: ASSETTI LOCALI - Schede analitiche	31
VALLE D'AOSTA	32
LIGURIA	34
PIEMONTE	41
LOMBARDIA	52
VENETO.....	67
FRIULI-VENEZIA GIULIA.....	76
EMILIA ROMAGNA.....	78
TOSCANA	82
UMBRIA	85
MARCHE	87
LAZIO	93
ABRUZZO	101
MOLISE	104
CAMPANIA	107
BASILICATA.....	111
PUGLIA.....	113
CALABRIA	116
SICILIA	119
SARDEGNA.....	136



Premessa

L'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto-legge 133/14), ha previsto che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) presenti, con cadenza semestrale, alle Camere, una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: decreto legislativo 152/06), recante “Norme in materia ambientale”, in merito all'adempimento, da parte delle regioni, degli enti di governo dell'ambito (di seguito anche EGA) e degli enti locali, degli obblighi posti a loro carico dal legislatore.

In base alla menzionata disposizione il Regolatore è tenuto, dunque, a predisporre la suddetta Relazione “entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno”.

In ottemperanza alla citata previsione legislativa, l'Autorità, a partire dall'anno 2015, ha illustrato alle Camere, su base semestrale, lo stato di riordino dell'assetto locale del settore.

Con la presente diciannovesima Relazione, l'Autorità intende fornire un quadro aggiornato, segnalando, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti competenti, le situazioni di avvenuto superamento delle problematiche in precedenza riscontrate nonché i casi in cui permangono, pur con caratteri differenti, profili di criticità, relativamente a:

- i) la congruità della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ((di seguito anche ATO);*
- ii) la costituzione dei relativi enti di governo e l'effettiva operatività degli stessi;*
- iii) l'adesione degli enti locali agli enti di governo dell'ambito;*
- iv) il perfezionamento dell'iter di affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico d'ambito.*



1. INTRODUZIONE

L'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 152/06, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 133/14, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che *“entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico present[i] alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:*

- a) *a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;*
- b) *a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;*
- c) *a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio”.*

A partire dal 2015, l'Autorità ha dato attuazione a tale previsione normativa mediante la redazione di specifiche Relazioni semestrali¹.

Più di recente, il legislatore ha varato alcune misure per il *“rafforza[mento del] processo di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati,*

¹ Per una illustrazione dettagliata degli esiti della costante attività di monitoraggio svolta dall'Autorità, si rinvia a:

- prima Relazione semestrale sullo stato del riordino dell'assetto locale del settore, illustrata nell'ambito della presentazione al Governo e al Parlamento, il 24 giugno 2015, della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta (Vol. 1);
- Relazione 28 dicembre 2015, 665/2015/I/IDR;
- Relazione 7 luglio 2016, 376/2016/I/IDR;
- Relazione 28 dicembre 2016, 811/2016/I/IDR;
- Relazione 28 giugno 2017, 499/2017/I/IDR;
- Relazione 22 dicembre 2017, 898/2017/I/IDR;
- Relazione 28 giugno 2018, 368/2018/I/IDR;
- Relazione 20 dicembre 2018, 701/2018/I/IDR;
- Relazione 25 giugno 2019, 277/2019/I/IDR;
- Relazione 19 dicembre 2019, 562/2019/I/IDR;
- Relazione 30 giugno 2020, 250/2020/I/IDR;
- Relazione 29 dicembre 2020, 607/2020/I/IDR;
- Relazione 6 luglio 2021, 295/2021/I/IDR;
- Relazione 1° febbraio 2022, 39/2022/I/IDR;
- Relazione 19 luglio 2022, 347/2022/I/IDR;
- Relazione 31 gennaio 2023, 34/2023/I/IDR;
- Relazione 18 luglio 2023, 323/2023/I/IDR;
- Relazione 6 febbraio 2024, 38/2024/I/IDR



pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (c.d. Water Service Divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno”, previsto tra le Riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito: PNRR). Il riferimento, in particolare, è:

- alla previsione di cui all'articolo 22, comma 1-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha fissato un termine ultimo (1 luglio 2022) entro il quale l'EGA era tenuto ad esprimersi sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui al comma 2-bis, lettera b), dell'articolo 147 del decreto legislativo 152/06, nonché un termine (30 settembre 2022) entro il quale il richiamato ente era tenuto a provvedere ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis;
- alle disposizioni di “*rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato*” introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito: decreto-legge 115/22), con l'obiettivo di superare le perduranti situazioni inerziali con riferimento alle procedure di affidamento del servizio idrico integrato.

Si ritiene opportuno evidenziare come le disposizioni sopra richiamate trovino un opportuno completamento nell'intervento di riordino dell'organizzazione dei servizi pubblici locali rinvenibile nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (di seguito: decreto legislativo 201/22): le specifiche previsioni ivi contenute, volte tra l'altro ad incentivare la razionalizzazione degli assetti locali e le aggregazioni, possono contribuire ad accrescere l'efficacia complessiva delle misure tese al consolidamento dell'assetto istituzionale locale del settore idrico.

Con la presente Relazione si provvede ad aggiornare il quadro di informazioni e di dati illustrato nel mese di febbraio 2024 (avendo l'Autorità richiesto ai competenti enti di governo dell'ambito di riferire il proprio contributo principalmente ai più recenti cambiamenti eventualmente intervenuti nel riordino degli assetti locali del settore idrico), con particolare riferimento:

- alla delimitazione dell'ambito territoriale ottimale ad opera della Regione, giungendo a confermare la geografia degli ATO illustrata nel Capitolo 2;
- al processo di costituzione dell'ente di governo dell'ambito e ai profili attinenti all'operatività dello stesso, come sintetizzati nel Capitolo 3;
- allo stato degli affidamenti della gestione del servizio idrico integrato sul territorio di pertinenza (di cui si dirà nel Capitolo 4), anche evidenziando l'eventuale presenza di gestori cessati *ex lege*, che attualmente eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, nonché indicando le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali, in particolare, l'ente di governo medesimo si sia espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), dell'articolo 147 del decreto legislativo 152/06;



- ai contesti gestionali (enucleati nel medesimo Capitolo 4) interessati da avvicendamenti gestionali – in itinere o da avviare ai sensi della normativa vigente – per i quali risulta necessario un monitoraggio rafforzato, anche alla luce degli effetti negativi (in particolare in termini di pianificazione e realizzazione degli investimenti infrastrutturali necessari nel pertinente territorio) che potrebbero conseguire dal protrarsi degli *iter* previsti;
- all'esercizio, in ossequio agli articoli 152, commi 2 e 3, e 172, comma 4, del decreto legislativo 152/06, nonché all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 115/22, nel territorio di propria pertinenza di poteri sostitutivi precisando lo stato di avanzamento e la tempistica prevista per la conclusione delle eventuali procedure in corso.

In Appendice alla presente Relazione, si fornisce, poi, un quadro dettagliato (alla base delle conclusioni riportate nel Capitolo 5) delle realtà territoriali del Paese, evidenziando – in singole schede analitiche sugli assetti locali delle diverse regioni italiane² – i principali elementi all'uopo rappresentati dagli enti di governo dell'ambito, nonché un *focus* sul ruolo da questi svolto ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione. Al riguardo, verranno messe in luce le eventuali criticità che ancora si riscontrano in taluni contesti in ordine alla corretta redazione e all'aggiornamento degli atti necessari all'adozione delle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato, che contribuiscono – insieme ad altri elementi – alla permanenza di differenziali nei livelli di prestazione del servizio e nella possibilità di accesso ai servizi idrici tra aree del Paese (c.d. *Water Service Divide*), e che rilevano anche ai fini dell'applicazione degli strumenti di supporto, in partenariato istituzionale, rivolti, in particolare, alle realtà svantaggiate del Paese (il riferimento è al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico³ ed allo strumento del “*Next Generation EU*”, che include le citate riforme ed i finanziamenti previsti dal PNRR e quelli previsti dal pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori di Europa, denominato “*REACT-EU*”).

² In considerazione delle competenze in materia di organizzazione del servizio idrico, la ricognizione non prende in considerazione gli assetti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

³ Cfr. legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 516 e seguenti, come da ultimo modificati e integrati dalle disposizioni recate dal decreto-legge 121/21, come convertito nella legge 156/21. L'adozione del primo stralcio del Piano nazionale - sezione «acquedotti» è avvenuta con il d.P.C.M. 1° agosto 2019. Nel giugno 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato l'Avviso volto a rendere note le modalità di trasmissione delle informazioni e della documentazione da parete di ciascun soggetto proponente nel presentare un elenco di proposte per le quali richiedere l'inserimento nel Piano.



2. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

In materia di delimitazione gli ambiti territoriali ottimali, l'articolo 147 del decreto legislativo 152/06 prevede, al comma 1, che gli stessi siano definiti dalle regioni.

Come evidenziato nelle precedenti Relazioni semestrali, tutte le regioni hanno provveduto a delimitare gli ATO e, anche in esito all'attività di monitoraggio sull'evoluzione del quadro legislativo regionale in materia di organizzazione dei servizi idrici, si registra, con riferimento al primo semestre 2024, la conferma del numero di ATO, pari a 62.

Come precisato in più occasioni, le scelte di delimitazione territoriale adottate a livello regionale non presentano profili di omogeneità, non consentendo di rilevare profili di uniformità sul territorio nazionale. È possibile, tuttavia, cogliere alcuni elementi di sintesi per fornire un quadro d'insieme:

- la prevalenza del modello regionale per l'organizzazione territoriale del servizio, sebbene connotato da una effettiva operatività molto differenziata; nel dettaglio risulta che 12 regioni abbiano previsto un ATO unico (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta);
- la preferenza, da parte delle restanti regioni, per il mantenimento di un'organizzazione che preveda una pluralità di ATO all'interno del proprio territorio, facendo riscontrare la presenza di 50 ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (e comunque, nella quasi totalità dei casi, coincidente almeno con il territorio della relativa provincia).

Il comma 2 del citato articolo 147, come modificato dal decreto-legge 133/14, specifica poi che *“le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali (...) nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino (...); b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici”*. Il comma 2-bis del medesimo articolo prevede, inoltre, che *“qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane (...).”* L'esito del monitoraggio condotto dall'Autorità suggerisce che larga parte del potenziale di razionalizzazione e di efficientamento sotteso ai parametri della norma citata sia ancora da cogliere.

In particolare, se, per un verso, è stata utilizzata la possibilità di derogare al principio di unicità della gestione per gli ATO di dimensione regionale – come risulta dai casi dettagliati in Appendice, dove sono indicati quelli ripartiti in sub-ambiti ai fini dell'affidamento della gestione per *“conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza”* – non appaiono, per altro verso, proficuamente impiegati i parametri per procedere ad una nuova delimitazione improntata



all’adeguatezza delle dimensioni gestionali, come è attestato dal permanere di ATO di dimensione ridotta, come nel caso dell’ATO Centro-Ovest 2 (Savona) di 44.187 abitanti.

Peraltro, si segnalano profili di potenziale criticità (per il dettaglio si rinvia alle schede territoriali in Appendice) nel campo della legislazione regionale, laddove sembra consentita una delimitazione di ampiezza minima anche inferiore al territorio provinciale. Ci si riferisce in particolare:

- alla legge regionale della Lombardia 14 novembre 2023, n. 4, ai sensi della quale *“nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006, all’articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”* è modificato il perimetro dell’ATO di Brescia e, sulla base di specifica proposta dei comuni interessati, si prevede l’istituzione dell’Ambito Territoriale di Valle Camonica, coincidente con i confini amministrativi della Comunità montana di Valle Camonica, individuando *“tale Comunità montana quale ente responsabile del nuovo ATO”*. In particolare, con riferimento all’iter procedurale disegnato dalla legge *de quo* ai fini della costituzione dell’Ambito Territoriale, si evidenzia che *“l’istituzione dell’ATO di Valle Camonica e del relativo ente responsabile è corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei principi e dei requisiti di cui alla normativa statale (...), dell’analisi costi benefici effettuata nel rigoroso rispetto delle linee guida europee per i progetti di investimento, di una proposta di programma degli interventi per adeguare le infrastrutture alla normativa e agli standard di qualità del servizio vigenti e di una proposta di piano economico finanziario. Entro novanta giorni dalla ricezione della proposta, ove pervenuta dai comuni interessati (...), la Giunta regionale si esprime, con deliberazione, sul piano degli investimenti e sul piano economico finanziario trasmessi dalla Comunità montana. La Giunta regionale acquisisce anche il parere dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in merito alle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (...) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012”*. Il Consiglio dei ministri, esaminata la legge regionale nella seduta del 16 gennaio 2024, ha deliberato la non impugnazione della medesima innanzi alla Corte costituzionale. Ad oggi risulta, dagli elementi rappresentati dal soggetto territorialmente competente e diffusamente illustrati nella relativa scheda territoriale in Appendice, che gli enti locali interessati non abbiano ancora assunto le decisioni necessarie all’avvio dell’iter procedurale citato;
- alla legge regionale della Campania 9 marzo 2022, n. 2, che ha sostituito la disposizione di cui all’articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, già modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31, in cui si disponeva la ripartizione dell’ATO regionale in sei (6) Ambiti distrettuali (in luogo dei precedenti cinque), distinguendo, in particolare, l’*“Ambito distrettuale Napoli Città, corrispondente al Comune di Napoli”* e l’*“Ambito Distrettuale Napoli Nord, comprendente trentuno Comuni della Città metropolitana di Napoli”*. La



previsione normativa regionale da ultimo adottata, nel confermare che “*l'affidamento del servizio idrico integrato [sia] organizzato per Ambiti distrettuali*”, demanda ad apposita deliberazione della Giunta regionale l’individuazione degli stessi (superando l’individuazione dei citati sei Ambiti distrettuali), con la precisazione che “*la Giunta regionale, anche in conseguenza dell’istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, può modificare la composizione o il numero degli Ambiti distrettuali individuati, fermo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006*”. In via transitoria, la legge regionale 2/22, all’articolo 2, disponeva comunque che sino alla approvazione della predetta deliberazione di Giunta, continuasse a trovare applicazione l’articolazione degli Ambiti distrettuali istituiti ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 15/2015, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 2/2022. È intervenuta, poi, l’adozione della delibera di Giunta regionale n. 434 del 3 agosto 2022, che ha stabilito che l’Ambito distrettuale Calore Irpino sia suddiviso nell’Ambito distrettuale “*Irpino*” (costituito da comuni ricadenti nella provincia di Avellino) e nell’Ambito distrettuale “*Sannita*” (costituito dai comuni ricadenti nella provincia di Benevento).

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare il favore del legislatore per una delimitazione degli ATO su area vasta, da ultimo evidenziato nella previsione di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo 201/22 (di riordino della materia dei servizi pubblici locali), in base al quale le Regioni sono chiamate a “*incentiva[re], con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l’attuale assetto e orientandone l’organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l’efficienza del servizio*”. Peraltra, in applicazione delle previsioni di cui al citato articolo 5, è stato adottato il decreto 28 aprile 2023 del Ministero dell’Economia e Finanze - di concerto con Ministero dell’Interno ed il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie - che dispone misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali, nei termini recati dalla disposizione da ultimo richiamata. Nelle premesse del decreto ministeriale in parola si evidenzia come “*nell’ambito delle c.d. «condizionalità» previste dall’Allegato alla [Decisione di Esecuzione del Consiglio UE] dell’8 luglio 2021, si prevede che, nel riformare i servizi pubblici locali, «le norme e i meccanismi di aggregazione incentivano le unioni tra Comuni volte a ridurre il numero di enti e di amministrazioni aggiudicatrici, collegandoli ad ambiti territoriali ottimali e a bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di almeno 350.000 abitanti»*”.



3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La costituzione e la piena operatività degli enti di governo dell'ambito rappresenta il presupposto necessario per una ordinata organizzazione del servizio idrico integrato, nonché per l'adozione (e l'aggiornamento) delle necessarie scelte di programmazione. Al riguardo, l'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 152/06, come modificato dal decreto-legge 133/14, dispone che *“Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”*, ossia, *“il Presidente del Consiglio dei ministri, (...), assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, (...), adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario”*.

Come si evince dalla **Tav. 1**, la quasi totalità delle regioni italiane ha positivamente portato a compimento il processo di costituzione degli enti di governo dell'ambito, come previsto dal citato decreto legislativo 152/06, divenuti anche – con le eccezioni precise nel seguito – pienamente operativi.

Si ritiene opportuno richiamare, in virtù degli sviluppi realizzatisi nel corso degli ultimi semestri, le seguenti situazioni regionali:

- quella del Molise, ove, dopo i ritardi accumulati negli scorsi anni nella implementazione della riforma dei servizi idrici regionali, si sono registrati avanzamenti nel percorso di piena attuazione del servizio idrico integrato. In particolare è opportuno ricordare l'adozione del Piano d'Ambito (con deliberazione del Comitato d'Ambito n. 2 del 31 gennaio 2022), la scelta della forma di gestione (con deliberazione del Comitato d'Ambito n. 4 del 28 febbraio 2022) per l'intero territorio della Regione Molise ed infine (con deliberazione del Comitato d'Ambito n. 10 del 27 giugno 2022) l'affidamento del servizio idrico integrato alla società GRIM - Gestione Risorse Idriche Molise S.c.a.r.l., partecipata da tutti i comuni della Regione Molise e, in forma minoritaria, dall'Azienda speciale regionale Molise Acque. Tuttavia, al fine di portare a compimento il percorso per il subentro della gestione di ambito nel territorio di pertinenza, l'Ente di Governo d'Ambito del Molise (EGAM), con nota del 9 luglio 2024, ha richiesto alla Regione Molise di intervenire con *“la nomina di un soggetto, cui conferire l'incarico di Commissario, finalizzato a porre in essere, in via sostitutiva, ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di affidamento alla Grim Scarl, nella qualità di gestore unico d'ambito”*;
- quella della Valle d'Aosta, dove la normativa regionale è stata aggiornata con la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7, prevedendo che il territorio regionale costituisca un unico ATO e individuando quale ente di governo dell'ambito il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), che esercita le funzioni di governo del servizio



idrico integrato sull'intera Regione. Si segnala il ruolo proattivo dell'ente di governo d'ambito nel percorso recentemente avviato affinché il quadro regolatorio di riferimento trovi anche in questa realtà le condizioni più favorevoli per offrire alla popolazione interessata tutti i vantaggi che lo stesso può mettere a disposizione. Relativamente agli sviluppi sui percorsi per l'affidamento del servizio idrico integrato nei citati contesti, si rinvia al successivo Capitolo 4 e alle relative schede in Appendice.

TAV. 1 – Costituzione degli enti di governo dell'ambito e piena operatività degli stessi – situazioni di conformità alla normativa vigente

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ATO
Valle d'Aosta	L.R. n. 7/2022 L.R. n. 21/2012 L.R. n. 27/1999	<i>Bacino imbrifero montano – BIM</i>	1
Piemonte	L.R. n. 7/2012	<i>Conferenze d'ambito</i>	6
Liguria	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	<i>Province e Città Metropolitana di Genova</i>	5
Lombardia	L.R. n. 4/2023 L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	<i>Province e Città Metropolitana di Milano</i>	12
Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012 D.G.R. n. 856/2013	<i>Consigli di bacino</i>	8
Friuli-Venezia Giulia	L.R. n. 1/2019 L.R. n. 19/2017 L.R. n. 5/2016 L.R. n. 22/2010	<i>Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti – AUSIR</i>	1
Emilia-Romagna	L.R. 14/2021 L.R. n. 23/2011	<i>Agenzia Territoriale dell'Emilia- Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR</i>	1
Toscana	L.R. n. 69/2011	<i>Autorità Idrica Toscana – AIT</i>	1
Umbria	L.R. n. 11/2013 D.P.G.R. n. 121/2015	<i>Autorità Umbra Rifiuti e Idrico – AURI</i>	1



Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ATO
Marche	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n.1692/2013	<i>Assemblee di ambito</i>	5
Abruzzo	L.R. n. 24/2022 L.R. n. 34/2012 L.R. n. 9/ 2011 L.R. n. 2/1997	<i>Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato – ERSI</i>	1
Molise	L.R. n. 4/2017	<i>Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato – EGAM</i>	1
Basilicata	L.R. n. 1/2016	<i>Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata – EGRIB</i>	1
Puglia	LR n. 9/2011	<i>Autorità Idrica Pugliese – AIP</i>	1
Sardegna	L.R. n. 25/2017 L.R. n. 4/2015	<i>Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna – EGAS</i>	1

Gli approfondimenti svolti, in ordine ai profili di costituzione degli enti di governo dell'ambito e di operatività effettiva degli stessi nei contesti in precedenza classificati come potenzialmente critici, consentono di indicare nella *Tav. 2* le regioni in cui permangono tali problematiche, nonostante i segnali positivi già emersi negli scorsi mesi e rappresentati nelle Relazioni adottate negli ultimi semestri.

Con riguardo alla Regione Calabria, la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, ha disciplinato in maniera unitaria l'organizzazione del servizio idrico integrato e quello di gestione dei rifiuti urbani, tramite la creazione, per entrambi i servizi, di un unico ambito territoriale ottimale corrispondente al territorio della Regione Calabria e l'istituzione di un unico ente di governo (l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, ARRICAL), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni calabresi. Nelle more della completa operatività di ARRICAL, il Presidente della Giunta regionale, secondo le previsioni della legislazione calabrese, ha nominato nel 2022 un commissario straordinario – finora prorogato semestralmente, da ultimo con decreto del Presidente della Regione Calabria n. 22 del 18 aprile 2024 – che rimarrà in carica fino alla costituzione del consiglio direttivo d'ambito e del direttore generale (per gli elementi di dettaglio anche relativi al rinnovo dell'incarico *de quo*, intervenuti nel primo semestre del 2024, si rinvia alla relativa scheda territoriale in Appendice).

Con riferimento alla Regione Campania, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge regionale 9 marzo 2022, n. 2, e della successiva deliberazione di Giunta regionale n. 434 del 3 agosto 2022, si rilevano criticità soprattutto nel percorso di operatività dell'ente di governo dell'ambito, che ha portato all'attivazione da parte della Presidenza della Giunta



regionale campana dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 115/22, come meglio dettagliato nel successivo Capitolo 4 e soprattutto nella relativa scheda territoriale in Appendice con riferimento ai singoli ambiti distrettuali interessati.

A distanza di 9 anni dall'approvazione della relativa disciplina regionale, si evidenzia il riscontro della Regione Siciliana, da cui si evince la piena operatività di gran parte delle Assemblee Territoriali Idriche istituite con legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, anche a seguito del diffuso esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione secondo la normativa vigente, come evidenziato nel dettaglio delle schede in Appendice. I progressi rappresentati, anche alla luce delle criticità tecnico-impiantistiche che il territorio evidenzia nell'attuale, e perdurante, siccità, non appaiono sufficienti a fornire un livello istituzionale di base necessario all'avvio di programmi di miglioramento infrastrutturale di lungo termine.

Relativamente alla Regione Lazio i profili di criticità sono relativi al perdurare di un assetto organizzativo del servizio idrico integrato che, in ragione della delibera di Giunta regionale n. 218/2018, risulta ancora configurarsi nei termini allora definiti dalla legge regionale n. 6/1996, approvata circa 18 anni prima delle riforme che hanno introdotto, oltre agli obblighi di monitoraggio da cui scaturisce la presente relazione, anche quelli di costituzione degli EGA.

L'Autorità continuerà il costante monitoraggio delle situazioni territoriali e, laddove queste dovessero evidenziare ulteriori elementi di criticità o di inerzia soprattutto nel profilo di operatività della piena attuazione del servizio idrico integrato, ne informerà i soggetti competenti in ossequio alla normativa vigente, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

TAV. 2 – Costituzione e operatività degli enti di governo dell'ambito – situazioni di potenziale criticità

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ATO
Lazio	L.R. n. 9/2017 L.R. n. 13/2015 L.R. n. 5/2014 D.G.R. n. 218/2018	<i>Conferenze dei sindaci e dei presidenti delle province</i>	5
Campania	L.R. n. 2/2022 L.R. n. 31/2021 L.R. n. 26/2018 L.R. n. 15/2015	<i>Ente Idrico Campano – EIC</i>	1



Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ATO
Calabria	L.R. 32/2022 L.R. 20/2022	<i>Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria – ARRICAL</i>	1
Sicilia	L.R. n. 19/2015 D.A. n. 75/2016	<i>Assemblee Territoriali Idriche – ATI</i>	9

Con riferimento alla partecipazione degli Enti Locali agli enti di governo dell'ambito, l'articolo 147, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 152/06 sancisce che *“gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma 4”*.

Alla luce delle informazioni trasmesse dai soggetti competenti, si conferma il consolidamento dei percorsi di piena e definitiva adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito.

4. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Con riferimento al *“[...] rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, [...] a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato”*, alla luce delle diciotto relazioni che precedono, si ritiene utile articolare il menzionato parametro di monitoraggio tenendo conto delle seguenti casistiche: mancato affidamento sia del servizio idrico integrato, sia al gestore unico di ambito; individuazione di gestori salvaguardati del servizio idrico integrato, ma non del gestore unico; individuazione di gestioni autonome e persistenza di quelle che, pur non avendone conseguito la qualificazione, proseguono nelle attività; affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, a cui si accompagna un processo di consolidamento che coinvolge altri gestori che, transitoriamente, restano attivi sul territorio; affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, la cui scadenza è prevista a breve.



Il contesto che appare quale destinatario naturale della norma in oggetto è quello identificato al primo caso; nel secondo, si può immaginare comunque una esigenza di aggregazione da soddisfare, pur in un arco di tempo congruo e a fronte di programmi di investimenti già avviati nei PEF degli operatori salvaguardati; nel terzo caso, nel prevedere una deroga a regime all'unicità della gestione, si deve anche dare atto di come, strumentalmente, tale prerogativa si sia tradotta, in taluni contesti, in un incremento della conflittualità alla base dei processi di aggregazione; il quarto caso riguarda quelle situazioni in cui il processo di aggregazione sembra richiedere una tempistica non trascurabile, tale da comportare il mantenimento in esercizio in via transitoria di parte delle gestioni preesistenti (a cui si fa spesso riferimento con la terminologia di "proroga tecnica"); il quinto non era certo configurabile, nel 2014, come situazione critica, ma fornisce spunti che possono emergere solo a fronte di attività di monitoraggio protratte a lungo.

Il monitoraggio che si conclude con la presente relazione suggerisce di considerare tutte e cinque le casistiche riportate come potenzialmente critiche.

Mancato affidamento sia della gestione del servizio idrico integrato, sia al gestore unico di ambito.

Il decreto-legge 133/14, intervenendo sull'articolo 172 del decreto legislativo 152/06, ha disciplinato la procedura da seguire, in sede di prima applicazione, tenuto conto delle gestioni esistenti, per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, imponendo anche, al comma 1, che *"gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente"*.

Inoltre, come anticipato in premessa, nel mese di agosto 2022 è entrato in vigore il decreto-legge 115/22, che, all'articolo 14, ha introdotto specifiche disposizioni in materia di rafforzamento della governance del sistema idrico integrato (con semplificazioni nelle procedure di affidamento, a garanzia delle tempistiche e della qualità dei programmi), prevedendo, tra l'altro, che:

- *"gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adott[ino] gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ossia entro l'8 novembre 2022]"* (comma 1);
- *"qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercit[i], dandone comunicazione al Ministro [dell'ambiente e della sicurezza energetica] e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni [ossia entro il 7 gennaio 2023]"* (comma 2);



- “per l’adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell’ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro [dell’ambiente e della sicurezza energetica] da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (comma 3)⁴;
- “qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro [dell’ambiente e della sicurezza energetica] di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile” (comma 4);
- “in caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell’ente di governo dell’ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l’affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per una durata pari al termine di affidamento iniziale” (comma 6).

Oltre agli sviluppi concernenti l’affidamento del servizio nell’ATO unico Molise, come richiamati nel precedente Capitolo, si evidenzia – anche alla luce delle disposizioni da ultimo rammentate – il perfezionarsi dell’affidamento del servizio idrico avvenuto (superando le precedenti situazioni inerziali) negli ultimi semestri⁵:

- nell’ATO unico della Valle d’Aosta, in cui l’ente di governo dell’ambito, BIM, con la deliberazione n. 7/2022, ha scelto il modello dell’*in house* quale forma di gestione e ha stabilito la costituzione della società *Services des Eaux Valdôtaines* (S.E.V.) S.r.l., alla quale è stata affidata la gestione d’ambito, avviando “*un passaggio progressivo delle attuali gestioni (...) al gestore stesso, anche mediante subentro nei contratti in essere*”;

⁴ Con decreto ministeriale 6 ottobre 2022, n. 384, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha individuato, “*in relazione alle esperienze maturate in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, (...) in INVITALIA S.p.A., società a partecipazione interamente pubblica, il soggetto societario in grado di adempiere ai compiti ad esso assegnati dall’articolo 14, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142*”.

⁵ Altri casi di positiva evoluzione delle attività svolte nei diversi contesti territoriali sono riportati in Appendice.



- nell'ATO unico della Calabria, in cui a seguito dell'istituzione della citata ARRICAL, il Commissario Straordinario di tale Ente, con delibera n. 9 del 25 ottobre 2022, ha affidato la gestione del servizio alla società *in house* SO.RI.CAL. S.p.A.. Sebbene l'ente di governo d'ambito abbia dichiarato che “*a valle della predisposizione del Piano Industriale e sulla base del cronoprogramma formulato dall'EGA sta progressivamente subentrando nelle gestioni comunali*”, si registrano segnalazioni atte ad accelerare l'avvio del subentro del gestore unico a talune delle preesistenti gestioni nei modi e nei termini di legge.

Sulla base di quanto previsto in materia di poteri sostitutivi dall'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge 115/22 (nei casi di mancato affidamento del servizio da parte dell'ente di governo dell'ambito), in data 5 gennaio 2023 e 16 gennaio 2023 (comunque a ridozzo, se non oltre, il termine previsto dal comma 2 del medesimo decreto-legge 115/22 per addivenire all'affidamento del servizio), hanno rispettivamente comunicato l'attivazione dei poteri sostitutivi il Presidente della Regione Campania (con particolare riferimento agli ulteriori Ambiti “Napoli Nord” e “Sannita”) e il Presidente della Regione Siciliana (relativamente agli ATO di Trapani, Messina e Siracusa). Nei contesti da ultimo richiamati sono tuttora attive – pur essendo spirati ampiamente i termini di cui al citato articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge 115/22 – le procedure sostitutive avviate. Per l'analisi dello stato di avanzamento delle attività poste in essere nel primo semestre del corrente anno al fine di adempire alle citate previsioni normative, si rinvia alle relative schede territoriali in Appendice.

Alla luce di quanto sopra, i casi di mancato affidamento ai sensi del decreto legislativo 152/06 appaiono, ad oggi, quelli riportati nella **Tav. 3** (come approfonditi nelle citate schede in Appendice, unitamente ai processi in corso per la redazione del Piano d'ambito), caratterizzati, tra l'altro, dalla presenza di molteplici entità deputate alla gestione dei servizi idrici (principalmente piccole gestioni comunali in economia).

TAV. 3 – Casi di mancato affidamento del SII in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 152/06

Regione	ATO
Campania	Ambito distrettuale Napoli Nord
	Ambito distrettuale Sannita
Sicilia	ATO 3 Messina
	ATO 7 Trapani
	ATO 8 Siracusa

Individuazione di gestori salvaguardati del servizio idrico integrato, ma non del gestore unico

Un fenomeno che sta acquisendo una progressiva rilevanza riguarda gli ATO in cui gli affidamenti originariamente attribuiti a soggetti che non integravano i criteri dell'unicità, ma possedevano quelli della capacità gestionale, realizzativa, nonché quello di promuovere i previsti miglioramenti di qualità del servizio, stanno giungendo a scadenza



(o sono scaduti da poco). Ferme restando le deroghe espressamente previste per legge, che ad avviso dell'Autorità non appaiono tali da poter essere riferibili alla maggior parte degli operatori esistenti, la perdurante inerzia nell'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato a un soggetto unico rischia di pregiudicare la capacità di questi territori di proseguire, ed eventualmente rafforzare, il trend di crescita degli investimenti e di miglioramento delle performance.

Nella successiva **Tav. 4** sono enucleati, con riferimento agli affidamenti con scadenze originarie di imminente perfezionamento e comunque entro il prossimo biennio, i casi in cui i pertinenti enti di governo hanno proceduto all'individuazione di gestori salvaguardati senza, tuttavia, procedere all'individuazione del gestore unico d'ambito. In taluni casi gli stessi enti di governo hanno disposto l'estensione degli affidamenti in essere con decisioni che si pongono in potenziale contrasto con l'articolo 172, comma 3, del citato decreto legislativo 152/06, ai sensi del quale *“al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito (...) dispone l'affidamento al gestore unico di ambito (...) alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle [che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege], il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (...)”*. Tale norma individua un chiaro limite alla proroga degli affidamenti in essere, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito. In taluni dei citati contesti l'Autorità ha già provveduto ad effettuare segnalazioni alla pertinente Regione (in particolare Regione Piemonte e Regione Veneto) ai fini di eventuali seguiti di competenza⁶.

TAV. 4 – Casi di individuazione di gestori salvaguardati del servizio idrico integrato, ma non del gestore unico – potenziale criticità

⁶ Con riferimento alle situazioni dell'Emilia-Romagna e dell'Abruzzo si segnala la valenza operata da specifiche disposizioni – introdotte rispettivamente dalla Legge Regionale 21 ottobre 2021, n. 14 e dalla Legge Regionale 22 agosto 2022, n. 24 – che prevedono per gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione e la cui scadenza fosse stata antecedente alla data del 31 dicembre 2027, l'allineamento della predetta scadenza a tale data *“al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”*.



Regione	ATO	Gestori
Piemonte	ATO 1- Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	Acqua Novara VCO S.p.A., gestore salvaguardato, con iniziale scadenza dell'affidamento al 31 dicembre 2026, termine successivamente esteso al 31 dicembre 2036. Nell'ATO 1 Piemonte si registra l'assenza di un gestore unico d'ambito.
	ATO 2 - Biellese, Vercellese, Casalese	Il soggetto territorialmente competente segnala che ASM Vercelli S.p.A., CORDAR Biella Servizi S.p.A., CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., S.I.I. S.p.A., AM+ S.p.A – gestori i cui affidamenti risultano scaduti al 31 dicembre 2023 – proseguono <i>“nella gestione del servizio in proroga tecnica sino al subentro del gestore unico”</i> . Nell'ATO in questione si registra l'assenza di un gestore unico d'ambito, per la costituzione del quale la Regione ha esercitato i relativi poteri sostitutivi nominando un Commissario <i>ad acta</i> .
	ATO 6 Alessandrino	AMAG S.p.A., Gestione Acqua S.p.A., Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l., gestori salvaguardati, in relazione ai quali è stata approvata l'estensione del termine dell'affidamento (previsto inizialmente al 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2034.
Lombardia	ATO Mantova	Dei tre soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente (AqA S.r.l., Sicam S.r.l e Aimag S.p.A), l'Ufficio d'Ambito della provincia di Mantova, con delibera C.d.A. n. 15 del 18 giugno 2024 e successiva delibera Conferenza dei Comuni n. 4 del 1 luglio 2024, ha disposto, con riferimento a Sicam S.r.l. (con scadenza originaria dell'affidamento al 18 novembre 2025) che la durata dell'affidamento sia ridefinita al 30 giugno 2026 per <i>“allineamento con tale data ultima di scadenza dell'attuazione PNRR”</i> . Nell'ATO Mantova si registra l'assenza di un gestore unico d'ambito.
Veneto	ATO Bacchiglione	Con riferimento ad Acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A., gestori salvaguardati con iniziale scadenza al 31 dicembre 2026, il Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione ha disposto l'estensione dei relativi affidamenti sino al 31 dicembre 2036. Nell'ATO Bacchiglione si registra l'assenza di un gestore unico d'ambito.



Regione	ATO	Gestori
Marche	ATO 3 Marche Centro - Macerata	A.S.S.M. S.p.A. Tolentino, Azienda San Severino Marche S.p.A. (A.S.S.E.M. S.p.A.), ATAC Civitanova S.p.A., APM Pluriservizi Macerata S.p.A. e Valli Varanensi S.r.l. (operatori cui la gestione del servizio è stata affidata fino al 31 dicembre 2025), nonché ASTEA S.p.A. e Acquambiente Marche S.r.l. (con affidamento in scadenza al 30 giugno 2025). Nell'ATO 3 Marche si registra l'assenza di un gestore unico d'ambito.
Sicilia	ATO Messina	AMAM S.p.A., gestore salvaguardato, con affidamento attualmente in scadenza al 31 dicembre 2024 e “comunque non eccidente la data di subentro del gestore unico così come indicato nel piano d’ambito”, secondo quanto precisato dal soggetto territorialmente competente.

Sembra, inoltre, opportuno rammentare che il comma 2-bis dell’articolo 147 del decreto legislativo 152/06 introduce talune deroghe alla costituzione del gestore unico d’ambito, disponendo che, *“qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”*. Peraltra, come sopra anticipato, la legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152) ha introdotto il comma 2-ter dell’articolo 147 del decreto legislativo 152/06, il quale prevede: *“Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l’ente di governo dell’ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscano nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l’ente di governo dell’ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis”*.

Individuazione di gestioni autonome e persistenza di quelle che, pur non avendone conseguito la qualificazione, proseguono nelle attività

Con riferimento a tale fattispecie vengono in rilievo le disposizioni del comma 2-bis dell’art. 147 del decreto legislativo 152/2006, che prevede quanto segue:

“sono fatte salve:

- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148;*
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi*



del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti”.

Dagli elementi trasmessi nel corso del monitoraggio finora compiuto emerge:

- la diffusa presenza soprattutto in Piemonte di soggetti che gestiscono il servizio in forza delle previsioni di cui alla lett. a) dell'art.147, comma 2 bis, del d.lgs. 152/2006;
- la presenza prevalentemente localizzata in Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna di soggetti che gestiscono il servizio in forza delle previsioni di cui alla lett. b) dell'art.147, comma 2 bis, del decreto legislativo 152/06 anche tenuto conto (a seguito dell'introduzione del menzionato comma 2-ter del richiamato articolo 147 del decreto legislativo 152/06) delle più recenti decisioni assunte dagli enti di governo dell'ambito sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), in parola;
- l'esistenza di soggetti (il cui numero è comunque in costante e progressiva riduzione⁷) che, anche negli ATO con affidamenti assentiti, risultano gestire il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente (con una rilevanza del fenomeno più significativa in alcuni ATO della Lombardia, Lazio, Liguria, Piemonte e Sicilia nonché negli ATO regionali di Abruzzo, Puglia e Sardegna). Tale situazione sussiste nonostante le specifiche previsioni (cui erano collegate stringenti tempistiche) di cui all'articolo 22, comma 1-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riguardando soggetti che, alla data del 1° luglio 2022, non sono stati interessati da provvedimenti di salvaguardia per la ricorrenza dei requisiti di cui al precedente *alinea* e che, sulla base di quanto previsto dal comma 2-ter, del richiamato articolo 147 del decreto legislativo 152/06, avrebbero dovuto essere affidati al gestore unico entro il 30 settembre 2022. Dagli elementi trasmessi dai soggetti territorialmente competenti e diffusamente illustrati nelle schede territoriali in Appendice, risulta, invece, che siano ancora in corso le verifiche istruttorie – derogando *de facto* la portata normativa dei citati provvedimenti legislativi – in ordine ai requisiti per la salvaguardia o che tali istruttorie, pur concluse, siano rimesse, a causa del contenzioso instaurato dai soggetti non riconosciuti quali salvaguardati, al sindacato del giudice amministrativo che non si è, in taluni casi, ancora espresso al riguardo.

Inoltre, sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti ai fini della stesura della presente Relazione si è confermata nel primo semestre 2024, la presenza di comuni esercenti i

⁷ Rispetto ai semestri precedenti si evidenzia l'intervenuto superamento, negli ATO di Pavia e Rieti, della precedente situazione in cui erano presenti soggetti non salvaguardati.



servizi idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale in special modo in Calabria, Campania, Sicilia, Lombardia e Puglia.

L'Autorità ritiene pertanto utile proseguire il monitoraggio di tale fenomeno sulla base delle risultanze che perverranno nei prossimi mesi da parte degli enti di governo dell'ambito, anche in relazione alle circostanze che hanno contribuito al permanere delle gestioni in economia – per una o più fasi della filiera idrica – in capo ad enti locali in condizione di squilibrio strutturale del bilancio.

Affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, a cui si accompagna un processo di consolidamento che coinvolge altri gestori che, transitoriamente, restano attivi sul territorio

L'affidamento al gestore unico avviene, talvolta, in situazioni in cui la nuova entità risulta aver la necessità di un arco di tempo congruo per poter procedere all'accorpamento dei gestori preesistenti. In tali circostanze, l'esigenza di monitoraggio appare dovuta al voler favorire il rispetto delle tempistiche necessarie affinché siano chiaramente attribuibili alla nuova struttura gestionale gli obblighi di rispetto della regolazione e di miglioramento delle performance. La presenza transitoria di altre gestioni può rappresentare, a condizione che si tratti di un arco di tempo minimo nel corso del quale si attivano tutte le misure necessarie, un fattore utile al mantenimento dei livelli prestazionali esistenti, nonché una garanzia della continuità dell'erogazione dei servizi all'utenza (*Tav.5*).

TAV. 5 – Casi di affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, a cui si accompagna un processo di consolidamento che coinvolge altri gestori che, transitoriamente, restano attivi sul territorio – potenziale criticità

Regione	ATO	Gestori
Piemonte	ATO 4 Cuneese	L'ATO 4 precisa che, pur a fronte della costituzione del gestore unico d'ambito, “ <i>permancano operative</i> ” le gestioni ALSe S.p.A., Alpi Acque S.p.A., Tecnoedil S.p.A. (oggi Egea Acque S.p.A.).
Lombardia ⁸	ATO Brescia	Con riferimento A2A Ciclo Idrico S.p.A. per il quale, l'Ufficio d'Ambito ha precisato che “ <i>il previsto passaggio gestionale (...) al gestore unico Acque Bresciane, è stato rinvia a data da destinarsi a seguito della comunicazione di quest'ultimo di un ulteriore differimento delle previsioni di passaggio della titolarità della gestione già posticipata al 31 dicembre 2023. L'Ufficio d'Ambito verificherà le tempistiche di subentro (...)</i> ”.

⁸ Nel contesto regionale della Lombardia, con riferimento all'ATO di Varese, si riporta che il relativo Ufficio d'Ambito ha comunicato che è stata, approvata “*una proroga tecnica pari ad un anno della gestione a Lereti S.p.A (...), nei comuni di Casciago, Luvinate e Barasso*”.



Regione	ATO	Gestori
Sicilia	ATO Catania	Con riferimento ai gestori salvaguardati (tutti con scadenza fissata al 31 dicembre 2023), si segnala che ATI Catania ha adottato la deliberazione n. 2 del 12 aprile 2024, avente ad oggetto l'approvazione del rinnovo temporaneo in via transitoria delle <i>“Convenzioni per la regolazione dei servizi idrici nell'ATO Catania nel periodo transitorio di salvaguardia delle gestioni esistenti”</i> da sottoscrivere tra l'EGA e le gestioni esistenti <i>“nelle more del subentro del Gestore Unico SIE, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di fornitura del servizio idrico oltre la scadenza del 31.12.2023 delle precedenti convenzioni e la prosecuzione delle attività per la realizzazione degli interventi finanziati con il React Eu ed il PNRR”</i> , contenente l'impegno specifico da parte del gestore uscente al trasferimento degli impianti al gestore unico secondo il cronoprogramma <i>“che sarà concordato fra l'ATI ed il gestore unico”</i> . Dagli elementi trasmessi da ATI Catania non risultano ad oggi informazioni circa la compiuta ed effettiva sottoscrizione delle singole convenzioni aggiornate di affidamento (espressamente richiesta dall'EGA nella deliberazione n. 2 del 12 aprile 2024 ai fini della validità del rinnovo temporaneo) tra la medesima ATI di Catania ed i gestori salvaguardati, ad eccezione che per il gestore Acoset S.p.A..

Affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, la cui scadenza è prevista a breve

Dall'analisi degli assetti gestionali, riportati nelle schede analitiche in Appendice, emerge il seguente quadro d'insieme:

- la presenza di un gestore unico d'ambito in sei ATO regionali (ATO Basilicata, ATO Puglia, ATO Sardegna, ATO Molise e, da ultimo, ATO Valle d'Aosta e ATO Calabria) e in tutti gli ATO del Lazio, della Liguria e della Lombardia (ad eccezione dell'ATO Città metropolitana di Milano – in quanto risultante dall'accorpamento di due ATO preesistenti – e dell'ATO di Mantova);
- la presenza di gestori unici di sub-ambito in taluni ATO regionali (come nel caso della Toscana o, limitatamente ad alcuni sub-ambiti, dell'Emilia-Romagna e dell'Abruzzo)⁹.

⁹ Con riferimento specifico all'ATO Friuli Venezia Giulia si segnala l'adozione della recente legge



Come evidenziato in premessa, risultano diversi i contesti gestionali interessati da avvicendamenti gestionali – *in itinere* o da avviare a breve ai sensi della normativa vigente – per i quali appare necessario un monitoraggio rafforzato, anche alla luce degli effetti negativi (in particolare in termini di pianificazione e realizzazione degli investimenti infrastrutturali necessari nel pertinente territorio) che potrebbero conseguire dal protrarsi degli *iter* previsti. Nella successiva **Tav. 6** sono riportati gli affidamenti a gestori d’ambito con scadenza più ravvicinata, entro il 31 dicembre 2025, per i quali risulta auspicabile l’esplicitamento di procedure di subentro secondo le tempistiche di cui alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante la Convenzione tipo. Con riferimento all’ATO Unico della Puglia¹⁰ ed all’ATO Unico della Sardegna, si ritiene utile, altresì, evidenziare - in considerazione sia della rilevanza territoriale dei due affidamenti sia, nel caso pugliese, dell’entità dell’operatore in esame, che gestisce uno dei più grandi schemi acquedottistici - la rilevante priorità di definizione di assetti gestionali duraturi.

regionale 26 giugno 2024, n. 5 recante “*Incentivi per l’aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*”, con cui “*al fine di rendere maggiormente sostenibili le gestioni del servizio idrico integrato (...) superandone la frammentazione attraverso la razionalizzazione delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche nelle società in house affidatarie dei servizi, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (...), e in attuazione dei principi di unicità e di adeguatezza della gestione*” sono autorizzati e incentivati i processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell’Ambito territoriale ottimale;

¹⁰ Con riferimento alla situazione della Regione Puglia si segnala l’adozione della legge regionale 28 marzo 2024, n. 14 “*Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato*” con cui sono stati disciplinati “*incentivi ai comuni pugliesi per la costituzione di una società nel rispetto dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, con la finalità di assicurare l’esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio idrico integrato (SII) nell’ambito territoriale unico regionale, istituito con legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 nonché con la finalità di creare le condizioni per l’individuazione, da parte dell’autorità idrica pugliese, nell’esercizio delle proprie competenze, delle modalità di affidamento del SII che ritiene più opportuna, tra quelle previste dal d.lgs. 201/2022 e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”. Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 29 maggio 2024, ha deliberato di impugnare innanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione Puglia n. 14/24. In particolare, il Governo ha ritenuto che talune disposizioni della citata legge regionale violino “*l’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettere e), l) , ed s) della Costituzione, con riferimento al rispetto del diritto europeo e alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile e tutela dell’ambiente, in quanto recanti una disciplina incompatibile con i requisiti necessari per la configurabilità dell’in house providing come definito dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nonché con le disposizioni statali che hanno disciplinato la gestione del servizio idrico integrato in Puglia, e, infine con la disciplina contenuta nell’art. 149 – bis del D.lgs. n. 152 del 2006 recante l’individuazione dei presupposti necessari per l’affidamento diretto dei servizi idrici integrati*”.



TAV. 6 – Affidamenti di gestori d’ambito in scadenza entro il 31 dicembre 2025.

Regione	ATO	Gestori
Puglia	ATO Puglia	Acquedotto Pugliese S.p.A., con riferimento al quale, con la legge n. 205/2017, il termine di affidamento (originariamente fissato al 31 dicembre 2018) è stato prorogato al 31 dicembre 2021. Successivamente, con il decreto-legge n. 34/2019, è stato differito al 31 dicembre 2023 e, da ultimo, con decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni in legge 29 dicembre 2021, n. 233, è stata disposta la proroga dell'affidamento fino al 31 dicembre 2025.
Toscana	ATO 3 Medio Valdarno	Publiacqua s.p.a. il cui affidamento scade il 31 dicembre 2024 ed in relazione al quale l'Autorità Idrica Toscana, in considerazione del fatto che <i>“i tempi per lo svolgimento della procedura di subentro non rendono oggettivamente possibile che entro la data della scadenza dell'attuale affidamento del servizio idrico integrato (31/12/2024) si giunga alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato del nuovo gestore e al conseguente nuovo affidamento del servizio”</i> , ha precisato che <i>“è stata, altresì, disposta una proroga tecnica del corrente affidamento alla società Publiacqua s.p.a. alle medesime condizioni di quello attualmente svolto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato del nuovo gestore secondo i dettami dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016 e al conseguente nuovo affidamento del servizio stesso, e comunque non oltre il 31/12/2025”</i> .
Sardegna ¹¹	ATO Sardegna	Abbanoa S.p.A., gestore unico d’ambito, con affidamento in scadenza al 31 dicembre 2025.

¹¹ Si evidenzia la presenza nell'ATO unico regionale della Sardegna di Domus Acqua S.r.l., gestore salvaguardato con originaria scadenza di affidamento al 23 giugno 2024, in relazione al quale l'EGAS ha segnalato la proposizione di un'istanza di proroga della concessione ed ha precisato che *“il procedimento istruttorio in merito all'estensione della concessione [...] ha condotto EGAS ad accertare l'esistenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente e approvare l'estensione dell'affidamento fino al termine del 31 dicembre 2030”*.



5. CONCLUSIONI

Il Legislatore del 2014 era mosso dalla volontà di prevedere una stabile attività di monitoraggio rivolta agli adempimenti richiesti a tre, diversi, livelli istituzionali di carattere territoriale/locale:

- quelli in capo alle Regioni, per la costituzione degli enti di governo di ambito, sulla base di criteri di delimitazione che prevedevano una dimensione minima comunque non inferiore a quella provinciale;
- quelli attribuiti agli Enti di governo dell'ambito, relativamente al perfezionamento dell'iter di affidamento del servizio idrico integrato;
- quelli degli Enti Locali, con riferimento alla partecipazione agli Enti di governo e riguardo alla necessità di favorire il trasferimento dell'uso delle infrastrutture al gestore di ambito a canoni di concessione nulli.

Tutti gli adempimenti menzionati avevano la finalità principale di individuare un assetto istituzionale locale – costituito da un Ente di governo di ambito dotato delle necessarie competenze e professionalità, contrapposto a un gestore unico di ambito del servizio idrico integrato, a sua volta in grado di proporre e di realizzare programmi di intervento di ampio respiro – capace di promuovere la necessaria capacità di investimento e, dunque, di miglioramento della qualità delle prestazioni erogate all'utenza.

Gli elementi sommariamente riportati nelle sezioni che precedono, che peraltro non stupiscono alla luce delle precedenti diciotto relazioni, suggeriscono un quadro generale in cui il progressivo rafforzamento degli assetti locali si sta rivelando estremamente graduale e, talvolta, non scevro da alcuni ripensamenti.

In linea generale, considerando un orizzonte temporale che include il complesso dei monitoraggi svolti dall'Autorità, tutti e tre i livelli istituzionali (Regioni, EGA e Comuni) hanno mostrato progressi negli adempimenti previsti, pur con differenze non trascurabili: a fronte del superamento delle criticità relative alla partecipazione dei Comuni agli EGA, permangono situazioni in cui questi enti non riescono a conseguire i necessari caratteri di effettiva operatività e, a più ampio spettro, si rileva una diffusa difficoltà di questi organismi a procedere sia all'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, sia a disciplinare e favorire tutte le operazioni prodromiche a un fisiologico avvicendamento tra operatori. L'impressione è che si tratti di prescrizioni tese a consolidare condizioni necessarie, ma non sufficienti all'effettiva implementazione di un assetto istituzionale locale adeguato.

Sulla base dei numerosi elementi informativi acquisiti, l'Autorità, all'esito di un'attività di valutazione – già preannunciata in precedenza – in ordine all'adozione di ulteriori iniziative finalizzate a rafforzare la *compliance* al quadro normativo in materia, intende, nel corso del secondo semestre del corrente anno, procedere all'esercizio della specifica funzione di segnalazione di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481 per sottoporre ai soggetti istituzionali competenti i profili di criticità venuti in rilievo nella presente attività di monitoraggio ed eventualmente formulare alcune



proposte di revisione della disciplina vigente in materia, in considerazione dei casi di inosservanza e di non corretta applicazione della medesima.

Con riferimento poi a specifici elementi emersi nel corso dell'abituale attività di monitoraggio – svolto dall'Autorità mediante l'analisi dei dati e delle informazioni direttamente trasmesse dagli enti di governo d'ambito, ovvero da altri soggetti territorialmente competenti secondo la legislazione regionale – si conferma, in generale, il definitivo completamento dei percorsi di adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito in tutte le aree territoriali del Paese (nel 2015 si registravano criticità in nove regioni). Coloro i quali ritenevano che un attivo coinvolgimento dei Comuni all'interno dell'EGA fosse un elemento fondamentale per favorire i necessari processi di consolidamento gestionale potrebbero rivedere le proprie convinzioni alla luce di un criterio ormai correttamente applicato, ma tale da non aver comportato il venir meno di una serie di gestioni che, pur non avendo conseguito la qualificazione necessaria a essere autonome, sono di fatto ancora attive sul territorio.

Riguardo al monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni attribuite alle Regioni, si osserva che il processo di razionalizzazione del numero degli ATO, attualmente pari a 62, non appare più dotato della spinta degli anni passati. In particolare, si fa riferimento, oltre che all'ultradecennale stallo della regione Lazio, anche al nuovo assetto delineato dalla legislazione regionale della Lombardia, che prevede un'articolazione dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato di dimensioni anche inferiori al territorio provinciale, configurando profili di potenziale criticità con la disciplina di riordino della materia dei servizi pubblici locali (decreto legislativo 201/22). I compiti delle Regioni non si esauriscono, come noto, con l'attività legislativa. Si rammentano infatti le persistenti criticità in ordine alla conclusione del percorso avviato verso la piena operatività di taluni enti di governo dell'ambito presenti nei territori di Campania, Calabria e Sicilia.

Con riferimento, poi, agli adempimenti relativi all'affidamento del servizio, si ritiene utile tener conto delle seguenti casistiche:

- mancato affidamento sia del servizio idrico integrato, sia al gestore unico di ambito: si tratta della situazione che si voleva originariamente superare anche attraverso una idonea attività di monitoraggio; sin dall'inizio, la riforma che aveva previsto l'introduzione del servizio idrico integrato riteneva l'affidamento dello stesso il passaggio di effettiva attuazione di tutto il processo e, nel tempo, talune lungaggini organizzative hanno generato la necessità di introdurre strumenti sempre più mirati all'effettivo completamento dell'*iter*; al superamento di questi ritardi erano finalizzati anche alcune misure previste nell'ambito del PNRR, nonché l'ulteriore disciplina di rafforzamento della *governance* richiamata in precedenza;
- individuazione di gestori salvaguardati del servizio idrico integrato, ma non del gestore unico: non sono pochi gli ATO in cui gli affidamenti originariamente attribuiti a soggetti che non integravano i criteri dell'unicità, ma possedevano quelli della capacità



gestionale e realizzativa, nonché quello di promuovere i previsti miglioramenti di qualità del servizio, stanno giungendo a scadenza (o sono scaduti da poco); ferme restando le deroghe espressamente previste per legge, che ad avviso dell'Autorità non appaiono tali da poter essere riferibili alla maggior parte degli operatori esistenti, la perdurante inerzia nell'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato a un soggetto unico rischia di pregiudicare la capacità di questi territori di proseguire, ed eventualmente rafforzare, il trend di crescita degli investimenti e di miglioramento delle performance;

- individuazione di gestioni autonome e persistenza di quelle che, pur non avendone conseguito la qualificazione, proseguono nelle attività:

si tratta di processi di qualificazione gestionali molto risalenti e relativi a singole amministrazioni locali che, a partire dall'originaria riforma di oltre trent'anni fa, hanno sempre ritenuto di avere le caratteristiche necessarie per non dover confluire nel gestore integrato; tali processi dovrebbero aver trovato un loro perfezionamento a valle delle scadenze previste nel corso del 2022; risulta, invece, che siano ancora in corso non poche verifiche istruttorie – contravvenendo alla portata normativa dei citati provvedimenti legislativi – in ordine ai requisiti per la salvaguardia o che tali istruttorie, pur concluse, siano rimesse, a causa del contenzioso instaurato dai soggetti non riconosciuti quali salvaguardati, al sindacato del giudice amministrativo che non si è, in taluni casi, ancora espresso al riguardo;

- affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, a cui si accompagna un processo di consolidamento che coinvolge altri gestori che, transitorientemente, restano attivi sul territorio:

l'affidamento al gestore unico può avvenire in situazioni in cui sia necessario un arco di tempo congruo per poter procedere all'accorpamento dei gestori preesistenti; alcuni degli affidamenti più recenti si caratterizzano per l'esigenza di prevedere un periodo di coesistenza tra nuovo gestore unico e gestori preesistenti; in tali circostanze, l'esigenza di monitoraggio appare dovuta al voler favorire il rispetto delle tempistiche necessarie affinché siano chiaramente attribuibili alla nuova struttura gestionale gli obblighi di rispetto della regolazione e di miglioramento delle performance;

- affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, la cui scadenza è prevista a breve:

i primi affidamenti al gestore unico del servizio idrico integrato avvennero negli anni Novanta e altri, avvenuti in momenti successivi, non hanno previsto una durata pari a quella massima prevista dalla disciplina di settore (30 anni), ma hanno optato per durate inferiori; si stanno quindi avvicinando le scadenze di alcuni affidamenti considerati "a regime" e il rispetto delle tempistiche necessarie a garantire un tempestivo ed efficace avvicendamento tra gestori unici diviene un fattore cruciale per permettere che il contesto considerato mantenga la necessaria capacità di



realizzazione di programmi di investimento di lungo periodo.

Agli elementi positivi che erano emersi nei monitoraggi svolti in concomitanza con la prima fase di applicazione del PNRR, ne stanno seguendo altri di segno opposto. La presente relazione pertanto pone in specifica evidenza quei contesti che suggeriscono, da un lato, il permanere di assetti di governo territoriale non ancora allineati al quadro di riferimento e, dall’altro, talune criticità che sembrano emergere nei contesti in cui si debbano superare affidamenti salvaguardati non prorogabili in base alla normativa vigente, anche se dotati di apprezzabili caratteristiche operative e gestionali, o assegnati a operatori unici di ambito prossimi alla scadenza.

Con riferimento ai primi, gli ulteriori approfondimenti compiuti dall’Autorità hanno confermato – oltre ad alcune positive evoluzioni talvolta tardive nei percorsi intrapresi – la permanenza, seppure con elementi di differenziazione, di contesti potenzialmente critici, soprattutto con riferimento al profilo operativo di capacità dei soggetti territorialmente competenti in ordine alla corretta redazione e all’aggiornamento degli atti necessari all’adozione delle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato. In particolare, come già sottolineato dall’Autorità, permane un *Water Service Divide*: a fronte di una ampia area del Paese, collocata in prevalenza al Nord¹² e al Centro, in cui la fruizione dei servizi, la realizzazione degli investimenti, l’attività legislativa regionale, i meccanismi decisori degli enti di governo dell’ambito e le capacità gestionali e di carattere industriale degli operatori appaiono in linea con il raggiungimento dei più elevati standard di settore, persistono situazioni, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui si perpetuano inefficienze.

Riguardo invece alle criticità emergenti, appare doveroso segnalare che molti degli assetti locali monitorati evidenziano un’attitudine al tema dell’affidamento al gestore unico di ambito del servizio idrico integrato che, ad avviso dell’Autorità, rappresenta motivo di apprensione a fronte del raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore nel suo complesso. Attitudine che appare sia nei contesti in cui preesistevano gestori industriali salvaguardati, sia in quelli di avvicinamento alla scadenza del primo gestore unico. Il rischio principale sotteso a questo fenomeno consiste nella possibilità, crescente, che anche contesti che in passato hanno rappresentato situazioni di traino dei progressi compiuti dal comparto idrico si ritrovino, nei prossimi anni, in condizioni di precarietà degli assetti istituzionali locali, con le conseguenze che si possono agilmente prevedere in termini di contrazione della capacità di spesa per investimenti e di promozione dei necessari miglioramenti di qualità.

L’Autorità proseguirà la propria attività di monitoraggio degli assetti locali del servizio con riferimento alla *compliance* agli obblighi fissati dalla normativa vigente e dalla regolazione da parte dei soggetti territorialmente competenti, affinché il settore riesca a dotarsi di quelle caratteristiche organizzative che gli permettano la realizzazione di

¹² Sebbene sia da evidenziare che, dall’attività di monitoraggio sullo stato del riordino degli assetti locali del settore idrico per il primo semestre del 2024, si rileva un quadro che conferma sostanzialmente, seppure con elementi di differenziazione e in un percorso di progressivo superamento, le criticità relative ad alcuni territori di Regioni settentrionali (alcuni ATO di Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto).



programmi di investimento ambiziosi e di lungo termine.



APPENDICE

ASSETTI LOCALI

Schede analitiche



VALLE D'AOSTA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 7 del 30 maggio 2022 “*Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato*”, stabilisce che “*Tenuto conto del bacino idrografico, della localizzazione delle risorse, nonché dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali, il territorio regionale costituisce un unico ATO che rappresenta il luogo di attuazione delle direttive e degli indirizzi regionali per la gestione della risorsa idrica*”.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La Legge Regionale n. 7 del 30 maggio 2022, prevede che il territorio regionale costituisca un unico ATO e individua quale EGA il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta (BIM), che esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato sull'intera Regione. A tal fine l'EGA individua un gestore unico, che gestisce il servizio idrico integrato sull'intero territorio ricadente nell'ATO.



A.T.O. Valle d'Aosta

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	125.666 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	74
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.263 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO


Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- la normativa regionale, aggiornata con la Legge Regionale 30 maggio 2022. n. 7, prevede che il territorio regionale costituisca un unico ATO e individua quale ente di governo dell'ambito il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), che esercita le funzioni di governo del servizio idrico integrato sull'intera Regione.
- con deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 4 del 28 giugno 2022 è stato approvato il Piano d'Ambito del servizio idrico integrato della Valle d'Aosta.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In base agli elementi trasmessi dal soggetto territorialmente competente, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- BIM, con la deliberazione n.7/2022, ha scelto l'affidamento *in house* quale forma di gestione del S.I.I., ed ha stabilito la costituzione della società Services des Eaux Valdôtaines (S.E.V.) S.r.l., alla quale viene affidata la gestione d'ambito. Risulta, altresì, che con deliberazione dell'Assemblea dell'EGA n. 22, del 25 ottobre 2022 è stata approvata la *“convenzione per la regolazione dei rapporti tra E.G.A. Valle d'Aosta e gestore del servizio idrico integrato”*. Il passaggio progressivo delle gestioni al gestore d'ambito è stato avviato dal 1° gennaio 2024, secondo il cronoprogramma di cui al Piano Industriale approvato con delibera di BIM n.9 del 6 giugno 2023, che prevede distinte *“fasi per il passaggio definitivo a SEV della gestione del servizio idrico”*. In particolare, risulta che il gestore d'ambito abbia *“dato attuazione alla FASE 1 del Piano Industriale subentrando”*:
 - *nella gestione dei servizi di depurazione e di qualità delle acque per l'intera regione a partire dal 1° ottobre 2023, prevedendo la continuità dei contratti di esternalizzazione già esistenti.*
 - *nel servizio di acquedotto e fognatura i Comuni del Sub-ATO Mont-Émilius – Piana di Aosta, ad eccezione dei Comuni di Aosta e di Saint-Nicolas, a partire dal 1° gennaio 2024”.*



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

Sulla base delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 1/2014 (come successivamente modificata e integrata dall'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale n. 17/2015) ed in conseguenza delle statuzioni della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 2017, n.173, sono individuati, sul territorio regionale, cinque Ambiti Territoriali Ottimali: ATO Ovest; ATO Centro-Ovest 1; ATO Centro-Ovest 2; ATO Centro-Est; ATO Est.

In Liguria si registra, quindi, una ripartizione del territorio regionale in una pluralità di ambiti, alcuni dei quali di dimensione inferiore al territorio delle corrispondenti province o città metropolitane.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 1/2014 ha previsto che le funzioni di ente di governo d'ambito siano svolte dalle Province e, con riferimento all'ATO Centro - Est, dalla Città metropolitana di Genova, qualora istituita. Pertanto, sono stati individuati i seguenti Enti di governo dell'ambito:

- Provincia di Imperia (per l'ATO Ovest);
- Provincia di Savona (per l'ATO Centro-Ovest 1 e l'ATO Centro-Ovest 2);
- Città metropolitana di Genova (per l'ATO Centro-Est);
- Provincia della Spezia (per l'ATO Est).

La richiamata disposizione regionale prevede che la Provincia di Savona definisca gli organismi di governo dei due ATO che coincidono con il proprio territorio.



A.T.O. Ovest (Imperia)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	228.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	69
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.215 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Ovest fanno parte dell'ente di governo dell'ambito "Provincia di Imperia";
- nei confronti dell'ente di governo – con riferimento al quale, peraltro, si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – la Regione ha esercitato i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 152 del D.Lgs. 152/2006, nominando un Commissario *ad acta*. Con Decreto del Presidente della Regione Liguria n. 503 del 27 gennaio 2023, adottato ai sensi dell'art.152, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'esercizio delle funzioni di ente di Governo dell'ATO Ovest per il Servizio Idrico integrato, il Presidente della Provincia di Imperia. L'ente di governo informa altresì che con decreto del Commissario *ad acta* n. 12 del 27 ottobre 2023, è stato approvato l'aggiornamento del piano d'Ambito dell'EGATO Ovest Imperiese;
- ferme restando le criticità sopra riportate, si registra che l'ente di governo – nel corso dell'ultimo semestre – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato (fino al 12 novembre 2042) al gestore unico d'ambito Rivieracqua S.c.p.A; con riferimento alle criticità gestionali di tale società, si evidenzia, che, in aggiornamento agli elementi rappresentati nello scorso semestre, il *"Tribunale Fallimentare - da ultimo con Decreto ex art. 55 c. III CCII in data 26 aprile 2024 - ha accolto la domanda di conferma delle misure protettive presentata da Rivieracqua S.p.A., in ragione dell'intervenuto deposito da parte della medesima Rivieracqua S.p.A. del ricorso ex artt. 40 e 48 CCII per l'omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, attestando il conseguimento di importanti obiettivi previsti dal piano di risanamento: l'approvazione del Piano d'Ambito e della Tariffa Unica rispettivamente con decreti del 27.10.23 e del 2.11.23, la perizia di stima sulla valutazione aziendale sulla base del piano industriale 2023- 2029 della Società [...], l'affidamento alla Sogesid S.p.A. delle attività*



di supporto per la redazione dei documenti della gara (in data 4.3.2024). Lo stesso decreto riporta in motivazione che la Struttura Commissariale ha compiuto, nel mese di aprile 2024 passaggi fondamentali in vista del perfezionamento della gara, trasmettendo al tecnico del Tribunale le ultime versioni dello Statuto e dei Patti parasociali, predisponendo, infine, un cronoprogramma concordato con Sogesid S.p.A. che prevede la pubblicazione del bando di gara per l'individuazione del socio privato entro il 30.6.2024, la conclusione della pubblicazione entro il 30.9.2024 e l'aggiudicazione entro il 31.10.2024”;

- con decreto n.22 del 12 luglio 2024 il Commissario ad acta ha disposto di “*confermare, ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., quale forma di gestione del servizio idrico integrato per il periodo residuo della Convenzione 2025-2042 l’affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16 del D. Lgs. n. 201/2022*” nonché “*di procedere alla scelta del socio privato con procedura ad evidenza pubblica*” e “*di approvare lo schema di disciplinare di gara e lo schema di contratto per l’affidamento dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Imperiese*”;
- risultano presenti altri ventisei (26) soggetti (diversi dal gestore unico d’ambito) che gestiscono il servizio in base ad un affidamento per il quale il soggetto competente ha dichiarato la conformità alla normativa *pro tempore* vigente. In aggiornamento a quanto precedentemente comunicato, l’ente d’ambito ha precisato che “*è in corso di definizione il trasferimento al Gestore Unico dei Comuni di Camporosso, Perinaldo, San Biagio della Cima, Soldano, Vallecrosia e Isolabona, dopo che sono stati respinti gli appelli di Ireti S.p.A. (ex Acquedotto di Savona) in merito al regime di salvaguardia, con sentenze del Consiglio di Stato n. 3946/2022 e n. 3953/2022, entrambe pubblicate il 19/05/2022*”



A.T.O. Centro-Ovest 1 (Savona)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	220.620 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	43
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	753 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Centro-Ovest 1 fanno parte dell'ente di governo di governo dell'ambito “Provincia di Savona”;
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 30 aprile 2049) al gestore unico d'ambito Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A.;
- la presenza di altre tre (3) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di IRETI S.p.A. (ex Acquedotto di Savona S.p.A.), per il quale si *"prevede l'ultima scadenza del regime di salvaguardia a Ottobre 2029"*, Acquedotto San Lazzaro S.p.A., che *"si è avvalso della facoltà di accorpate in una data i subentri nei confronti delle gestioni del servizio di acquedotto dei Comuni di Loano e Albenga a Ottobre 2029"* ai sensi di quanto previsto nella Convenzione con l'EGA, e Seida S.r.l.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. Centro-Ovest 2 (Savona)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	44.187 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	23
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	732 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Centro-Ovest 2 fanno parte dell'ente di governo dell'ambito “Provincia di Savona”;
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione. trasmettendo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 27 gennaio 2046) al gestore unico d'ambito CIRA S.r.l., il quale nel corso del 2023 è subentrato nel servizio idrico integrato del Comune di Calizzano;
- la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di IRETI S.p.A. (ex Acquedotto di Savona S.p.A.) e di Eni Rewind S.p.A. (già Syndial S.p.A.);
- si rinvengono, infine, sette (7) comuni che gestiscono ancora il servizio in economia in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Al riguardo, come aggiornamento rispetto al semestre precedente, l'ente di governo d'ambito ha rappresentato che, riguardo al comune di Murialdo, “*non ha ancora avuto conclusione la procedura di commissariamento regionale*” nei confronti del medesimo; con riferimento invece al Comune di Giusvalla, viene evidenziato che “*allo stato sono in fase di ultimazione i passaggi amministrativi per il subentro alla gestione in economia*”



A.T.O. Centro-Est (Genova)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	815.532 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	67
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.836 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Centro-Est fanno parte dell'ente di governo dell'ambito "Città metropolitana di Genova";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Sulla base dell'ultima comunicazione del soggetto territorialmente competente, che conferma l'assetto rappresentato in precedenza, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2032) al gestore unico d'ambito IRETI S.p.A.
- la presenza di altre quattro (4) gestioni (AM.TER S.p.A., E.G.U.A. S.r.l., Iren Acqua S.p.A. e Iren Acqua Tigullio S.p.A.) titolari di diversi affidamenti assentiti in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, con riferimento alle quali l'ente di governo dell'ambito ha precisato che *"vigono le convenzioni con IRETI spa con scadenza 31.12.2032, ma permane la validità della precedente convenzione in forza dell'affidamento a società salvaguardata"*; a titolo esemplificativo, per il Comune di Genova Iren Acqua S.p.A. risulta *"società salvaguardata"* con scadenza dell'affidamento al 5 ottobre 2032;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. Est (La Spezia)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	215.159 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	32
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	881 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO


Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Est fanno parte dell'ente di governo dell'ambito “Provincia della Spezia”;
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito ACAM Acque S.p.A.;
- la presenza di una (1) gestione in forma autonoma ai sensi del comma 2-bis dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 (Comune di Maissana);
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 13/1997, all'articolo 2, prevede che *“il territorio della Regione Piemonte è suddiviso nei seguenti sei ambiti territoriali ottimali [funzionali alla rappresentazione a livello territoriale della domanda di servizio idrico integrato delle popolazioni in essi residenti]”*:

- a) ambito 1: *Verbania, Cusio, Ossola, Pianura Novarese*;
- b) ambito 2: *Biellese, Vercellese, Casalese*;
- c) ambito 3: *Torinese*;
- d) ambito 4: *Cuneese*;
- e) ambito 5: *Astigiano, Monferrato*;
- f) ambito 6: *Alessandrino*”.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 4 della medesima Legge Regionale n. 13/1997 (alla quale la più recente Legge Regionale n. 7/2012 rinvia per l'esercizio, *“senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge”*, delle funzioni degli enti locali in materia di servizio idrico integrato), *“gli Enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso la Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane, dei Presidenti delle Comunità montane e dei Presidenti delle Province, (...) denominata “Autorità d'ambito”.”*



A.T.O. 1 - Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	524.779 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	160
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.578 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di dieci (10) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di Acqua Novara VCO S.p.A. e Idrablu S.p.A. (alle quali è stata assegnata la gestione del servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2026); con riferimento ad Acqua Novara VCO S.p.A., l'ente di governo ha precisato di avere concluso l'istruttoria in merito alla proposta di riequilibrio economico finanziario presentata dalla società, evidenziando che *“le misure adottate al fine di garantire il riequilibrio economico finanziario prevedono l'estensione decennale del termine concessorio (31.12.2036)”*;
 - di otto (8) gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006.
 - non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

Si evidenzia, infine, che la delibera 274/2024/R/idr, recante *“Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio, proposti dall'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”* è stata trasmessa alla Regione Piemonte ai fini della valutazione degli eventuali seguiti di competenza, per il potenziale contrasto tra l'estensione dell'affidamento e l'articolo 172, comma 3, del d.lgs. 152/06. Con la stessa delibera, la scrivente Autorità ha altresì richiesto all'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese di procedere -



nell'ambito del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie - all'adeguamento dei documenti di pianificazione (programma degli interventi e piano economico-finanziario) elaborando i medesimi per una durata commisurata alla scadenza dell'affidamento originariamente prevista per Acqua Novara VCO S.p.A. (2026).



A.T.O. 2 - Biellese, Vercellese, Casalese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	430.463 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	172
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.339 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di nove (9) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di ASM Vercelli S.p.A., di CORDAR Biella Servizi S.p.A., di CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., di S.I.I. S.p.A. di AM+ S.p.A. (gestori ai quali è stata assegnata la gestione del servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2023). L'ente di governo dell'ambito ha rappresentato che *“in considerazione della scadenza degli affidamenti al 31/12/2023 e di quanto previsto dall'art. 149-bis del D.lgs. 152/2006, l'Ente, fin dal 2021, ha avviato il procedimento per permettere alla Conferenza d'Ambito una scelta del modello gestionale”*. Preso atto che nella seduta convocata per il 22 gennaio 2024, la Conferenza di EgATO2 non ha deliberato in merito all'approvazione del piano d'ambito e alla scelta del modello di gestione, il Presidente della Regione, con decreto n. 5/2024/XI dell'1° febbraio 2024, ha esercitato il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di governo, ai sensi dell'articolo 172, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, nominando un commissario *ad acta* con il compito di adottare *“tutti gli adempimenti necessari per approvare il Piano d'Ambito 2024-2053, comprensivo di tutti gli elaborati come elencati dall'articolo 149, comma 1 del d.lgs. 152/2006, nonché avviare le procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis del decreto legislativo n. 152/2006 entro il termine massimo del 31 luglio 2024”*. In aggiornamento allo scorso semestre, l'ente di governo afferma inoltre che *“attualmente le cinque società i cui affidamenti risultano scaduti al 31 dicembre 2023, stanno proseguendo nella gestione del servizio*



in proroga tecnica sino al subentro del gestore unico ”

- di quattro (4) gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 152/2006.



A.T.O. 3 - Torinese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	2.257.806 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	303
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	6.713 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 3 Torinese”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito SMAT S.p.A.¹³;
- la presenza di altri sette (7) soggetti, quali gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006, per cui, l'ente di governo precisa che *“in base agli atti adottati, questo EGA a luglio scorso ha ricordato ai Comuni gestori l'approssimarsi della scadenza della salvaguardia (31/12/2023). I Comuni hanno congiuntamente impugnato tale comunicazione al TAR Piemonte con istanza cautelare. Ad esito della Camera di Consiglio sul cautelare, il TAR Piemonte con ordinanza n. 448 del 23/11/2023 ha respinto l'istanza, motivando l'ordinanza nel merito con evidenza dei profili di infondatezza del ricorso. Avverso tale ordinanza i Comuni hanno presentato appello e, oggi, proseguono di fatto nella gestione del servizio”*; l'ente di governo in aggiornamento agli elementi trasmessi ai fini della stesura della precedente Relazione precisa che: *“l'udienza per la discussione del merito si è svolta il 6 giugno u.s. e si è in attesa della sentenza.”*

¹³ Con deliberazione 21 dicembre 2023, n. 28, la conferenza dell'Autorità d'ambito dà atto *“del percorso intrapreso dai gestori SMAT S.p.A. e ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. per il superamento della salvaguardia della gestione dei ACEA medesima, attraverso la costituzione di una NewCo partecipata al 51% da SMAT S.p.A. e al 49% da ACEA P.I. S.p.A.”* L'EGA evidenzia che ACEA P.I. S.p.A. è un soggetto operativo salvaguardato e la creazione della Newco *“si pone in linea con l'obiettivo del gestore unico d'ambito in quanto si trattò di un modulo organizzativo del gestore affidatario (SMAT S.p.A.)”*. La citata delibera risulta essere stata trasmessa alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.



- si rinvengono, poi, tre (3) comuni (Burolo, Palazzo Canavese e Strambinello) che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. In aggiornamento a quanto precedentemente comunicato l'ente di governo comunica che:
 - il Comune di Valprato Soana ha acquisito la qualità di socio di SMAT S.p.A. in data 23 febbraio 2024 e “*il subentro del gestore affidatario nella gestione è previsto entro il primo semestre 2024*”.
 - “*con sentenza [del Consiglio di Stato] n. 6064/2023 è stato accolto l'appello dei Comuni di Burolo, Palazzo Canavese e Strambinello [...] Pertanto, è stata annullata la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 601/2016, limitatamente all'assunto di non applicabilità del regime di salvaguardia di cui all'art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 ss.mm.ii., in ragione delle dimensioni dell'ambito territoriale ottimale (non corrispondente al territorio regionale). In esecuzione, questo EGA ha avviato il procedimento per l'esame delle istanze pervenute dai Comuni di Burolo, Palazzo Canavese e Strambinello [...], il cui termine è fissato al 30 giugno p.v.*”



A.T.O. 4 – Cuneese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	590.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	247
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	6.905 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto “affidamento del Servizio al Gestore Unico (...) Società Consortile Consorzio Gestori Servizi Idrici S.c.r.l. (Co.Ge.S.I.)”, disposto – con delibera della Conferenza d'Ambito n. 6/2019 – fino al 31 dicembre 2047;
- la presenza di altri soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di undici (11) gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006; l'ente di governo ha altresì evidenziato che “nonostante con la surrichiamata deliberazione di ATO4 n. 6 del 27-03-2019 il servizio idrico dell'intero ATO4 sia stato affidato a COGESI Scrl, permangono operative sul territorio di ATO4 Cuneese le seguenti Società miste o private nelle quali Cogesi inizierà ad operare dopo la liquidazione del valore residuo o dopo averle accolte come soci nella compagnie consortile a seguito pubblicizzazione: ALSe S.p.A., Alpi Acque S.p.A., Tecnoedil S.p.A. (oggi Egea Acque S.p.A.)”. Rispetto al gestore Mondo Acqua S.p.A., il cui affidamento risulta scaduto al 31 dicembre 2021, l'ente di governo aveva comunicato la condivisione a livello locale di un percorso di aggregazione tra Mondo Acqua Spa ed altro gestore cessante. Da ultimo, l'ente di governo dichiara che a partire dal 30 aprile 2024, la società Mondo Acqua S.p.A. è entrata a far parte del gestore unico d'ambito Co.Ge.S.I. S.c.r.l.



A.T.O. 5 - Astigiano Monferrato

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	247.845 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	152
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.033 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di quattro (4) soggetti con affidamento assentito (fino al 31 dicembre 2030), in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: Asti Servizi Pubblici S.p.A., Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato, Acquedotto della Piana S.p.A., Acquedotto Valtiglione S.p.A.;
- si rinviene, poi, un (1) soggetto (il Comune di Castello di Annone) che gestisce il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. 6 - Alessandrino

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	334.158 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	146
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.806 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 6 Alessandrino”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con alcuni dei pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO


In base agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di quattro (4) soggetti con affidamento assentito (fino al 31 dicembre 2022) in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta di AMAG S.p.A., Gestione Acqua S.p.A., Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. e Valle Orba Depurazione S.r.l.. Rispetto ai primi tre gestori, l'EGA ha comunicato di avere disposto la proroga dei relativi affidamenti fino al 31 dicembre 2034 “*a seguito del piano di integrazione aziendale con il quale i gestori si sono impegnati nella costituzione di una società consortile, che subentrerà ai gestori esistenti quale titolare della gestione del SIP*” e “*condizionando tale termine all'effettiva realizzazione di quanto previsto dal piano degli investimenti ed al rispetto delle tempistiche del piano di aggregazione aziendale allegati all'istanza*”. Dalle informazioni acquisite da questa Autorità, risulta che l'EGA abbia approvato la proposta dei gestori di sostituire la società consortile sopra menzionata con una Rete di imprese, in forza di un contratto di rete già sottoscritto dai gestori, che tuttavia ha assegnato alla rete meri compiti di coordinamento e di collaborazione, propedeutica alla costruzione del soggetto unico d'ambito. Non risultano forniti ulteriori elementi relativamente alle tempistiche del predetto processo di integrazione. Riguardo al gestore Valle Orba Depurazione S.r.l., l'ente competente fa presente che “*con Delibera n. 39 del 16/12/2022 ad oggetto “Riconoscimento dello stato di grossista della società Valle Orba Depurazione srl” si prende “atto della richiesta della società Valle Orba Depurazione srl, ed ha riconosciuto, fino al 31/12/2034, alla società il ruolo di grossista [...] per il servizio depurazione e collettamento sui tratti di condotta di proprietà nei comuni di Basaluzzo, Capriata d'Orba, Casaleggio Boiro, Castelletto d'Orba, Francavilla Bisio, Fresonara, Gavi, Lerma, Montaldeo, Mornese, Pasturana, Predosa, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Tassarolo”*”;
- si rinvengono sette (7) comuni che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico



conforme alla disciplina *pro tempore* vigente con riferimento ai quali è stato precisato che:

- nel comune di Carrosio “è *in fase di trattativa il passaggio della gestione del SII ad un gestore d'Ambito*”;
- i comuni di Costa Vescovato e Voltaggio “hanno richiesto la prosecuzione della Gestione in economia ai sensi dell'art. 148, c. 5 del d.lgs. 152/2006”;
- nei comuni di Carrega Ligure, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, secondo quanto evidenziato dal soggetto territorialmente competente, “la cessione del servizio non consentirebbe un effettivo miglioramento della qualità del servizio offerto alle utenze” a causa della “sostanziale assenza di infrastrutture pubbliche (situazione impiantistica estremamente disaggregata determinata dalla presenza di numerosi acquedotti privati e consortili) e l'esiguità del numero di abitanti (circa un centinaio per Comune)”;
- il comune di Spineto Scrivia “gestisce in [economia] il servizio e non ha presentato alcuna richiesta di prosecuzione della gestione”.



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 26/2003 - come modificata dalle Leggi Regionali n. 21/2010, n. 35/2014, n. 32/2015, n. 24/ 2021 e, da ultimo, n. 4 del 14 novembre 2023 - organizza il servizio idrico integrato sulla base di ambiti territoriali ottimali corrispondenti ai confini amministrativi delle Province lombarde e della Città metropolitana di Milano. Per effetto di quanto recentemente previsto dalla L.R. n. 4/2023, si prevede, sulla base di specifica proposta dei comuni interessati, l'istituzione dell'Ambito Territoriale di Valle Camonica, coincidente con i confini amministrativi della Comunità montana di Valle Camonica, attualmente rientranti nel perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale di Brescia.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La normativa regionale attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Milano le funzioni di Enti di governo degli ambiti. A tal fine, le Province costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, un'azienda speciale, denominata Ufficio d'ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile.



A.T.O. Bergamo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.116.248 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	243
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.755 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Bergamo”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2036) al gestore unico d'ambito Uniacque S.p.A., il quale *“dal 1° gennaio 2007 ha provveduto [a dare avvio] all'aggregazione progressiva delle preesistenti gestioni operate sia da altri operatori, sia in economia dai Comuni”*;
- è presente un soggetto che gestisce il servizio in sedici (16) Comuni, in base a singoli affidamenti assentiti in conformità alla normativa *pro tempore* vigente (Cogeide S.p.A.). L'Ufficio d'ambito segnala che *“in data 28/04/2023 è stato siglato un accordo tra Uniacque Spa e Cogeide Spa per la definizione di una data unica per il subentro di Uniacque Spa nella gestione dei Comuni in capo a Cogeide Spa, tale data è stata individuata nel 30/06/2028”*;
- si rinvengono, poi, dodici (12) comuni che gestiscono il servizio in economia in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. Brescia

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.253.157 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	205
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	4.777 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Brescia”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito Acque Bresciane S.r.l. a far data dal 29 aprile 2017, fino al 31 dicembre 2045. L'ente competente ha comunicato che “*il Gestore unico Acque Bresciane S.r.l. è subentrato con decorrenza 01/02/2023 nella gestione del Comune di Adro e a decorrere dal 01/06/2023 nell'intera gestione della società ASVT S.p.A.*”;
- è presente un altro soggetto, A2A Ciclo Idrlico S.p.A., per il quale, come precisato dall'Ufficio d'Ambito, “*il previsto passaggio gestionale dei comuni cessati di A2A Ciclo Idrlico S.p.A. al gestore unico Acque Bresciane, è stato rinviato a data da destinarsi a seguito della comunicazione di quest'ultimo di un ulteriore differimento delle previsioni di passaggio della titolarità della gestione già posticipata al 31 dicembre 2023. L'Ufficio d'Ambito verificherà le tempistiche di subentro (...)*”. L'Ufficio d'Ambito ha, da ultimo, evidenziato che “*le tempistiche del passaggio gestionale dei comuni cessati di A2A Ciclo Idrlico S.p.A. al gestore unico Acque Bresciane, sono in fase di valutazione nell'ambito della predisposizione tariffaria MTI-4*”;
- in esito alle istruttorie per il riconoscimento dei requisiti ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del D.Lgs. 152/2006, l'ente di governo d'ambito ha comunicato che a venti (20) comuni (Borno, Braone, Breno, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Gianico, Incudine, Losine, Malegno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Paspardo, Ponte di legno, Saviore, Temù, Vezza d'Oglio e Vione) è stata concessa l'autorizzazione “*in via condizionata alla prosecuzione della gestione autonoma ex art. 147 c. 2 bis del D.Lgs 152/2006 e smi con singole determinazioni dell'Ufficio d'Ambito*”;
- si rinvengono, infine, dodici (12) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo



giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, riguardo ai quali l'ente d'Ambito specifica che:

- i comuni di Artogne, Capo di Ponte, Pertica Bassa e Piancogno “sono stati sollecitati alla consegna degli impianti ma tutt'ora negano il subentro al gestore unico Acque Bresciane. Per essi si sta valutando l'esercizio dei poteri sostitutivi”;
- i comuni di Berzo Inferiore, Bienna, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Esine, Ossimo e Piancamuno non sono stati autorizzati alla “prosecuzione della gestione autonoma ex art. 147 c. 2 bis del D.Lgs 152/2006 e smi”. Risulta che tutte le Amministrazioni comunali in questione abbiano proposto ricorso al TAR territorialmente competente, che ha, però, recentemente disposto il rigetto di cinque (5) di tali ricorsi (rispettivamente presentati dai comuni di Berzo Inferiore, Bienna, Esine, Ossimo e Piancamuno); con riferimento al ricorso del Comune di Cividate Camuno si evidenzia che *il TAR ha annullato la determinazione dell'Ufficio d'Ambito di diniego alla prosecuzione del servizio* , mentre “si è in attesa di fissazione [dell']udienza per il Comune di Corteno Golgi, dopo l'atto di [trasposizione] del ricorso al TAR”
- con riferimento al Comune di Marone, “la società Sebino Servizi, controllata dal Comune di Marone, non è titolata a gestire il servizio di acquedotto e fognatura di tale Comune, come riconosciuto dalla sentenza del TAR Lombardia sezione Brescia n. 371/2017 e confermato [dal] Consiglio di Stato con sentenza n. 5237/2020. Nonostante i disposti giudiziali sopra ricordati e le sollecitazioni dell'Ufficio d'Ambito, il Comune di Marone e la suddetta società non acconsentono alla cessione di reti e impianti e al subentro gestionale di Acque Bresciane, soggetto affidatario della gestione di ambito”

L'Ufficio d'Ambito ha, infine, segnalato che: “per i Comuni di Valle Camonica si è tuttora in attesa dell'avvio dell'iter previsto dalla LR 4/2023 da parte degli Enti interessati in merito alla possibile costituzione ai sensi della LR 4/2023 (non impugnata dal Governo) di un nuovo Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con i confini della Comunità Montana di Valle Camonica.”



A.T.O. Como

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	596.811 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	146
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.276 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Como”;
- relativamente all'ente di governo in parola si sono in passato rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione;
- ferme restando le criticità sopra riportate, si registra che l'ente di governo – nel corso dell'ultimo anno – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità talune determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Como Acqua S.r.l., a far data dal 1° ottobre 2015 fino al 30 settembre 2035. L'Ufficio d'ambito ha, da ultimo, comunicato che “*con delibera CP n. 26 del 25 maggio 2023 è stata approvata la proposta di allungamento del termine della concessione di affidamento del S.I.I. a favore di Como Acqua Srl - di ulteriori 10 anni - entro il limite massimo di 30 anni consentito dal legislatore nazionale - a decorrere dal 1° ottobre 2015, – dunque fino al 30 settembre 2045, aggiornando di conseguenza la Convenzione*”. Il soggetto competente inoltre segnala che “*relativamente al servizio di acquedotto del comune di Cernobbio, a seguito della scadenza della concessione relativa al servizio predetto, si è avuto il subentro nella gestione da parte del gestore d'ambito Como Acqua Srl dal 01° gennaio 2023*” e che “*il gestore d'ambito Como Acqua Srl [...] è subentrato in tutte le gestioni in economia presenti, fatta eccezione per n. 2 comuni (relativamente al solo servizio di fognatura). Si informa infatti che dal 31 gennaio 2023 Como Acqua Srl è subentrata nel servizio di fognatura del comune di Mozzate*”. L'ente di governo specifica, inoltre, che, rispetto al perfezionamento dell'aggregazione totale, non è ancora ultimato il subentro di Como Acqua nelle seguenti società: Acqua Seprio Servizi S.r.l. (gestore del servizio di acquedotto in tre (3) comuni) che avrebbe espresso “*la volontà e disponibilità a procedere al subentro di gestione a favore di Como Acqua e Lariana Depur Spa* (che gestisce il servizio di depurazione per porzioni di territorio di otto (8) comuni ed in esclusiva in un comune). L'ente di governo comunica che “*con delibera di CdA dell'Ufficio*



d'Ambiton. 36 del 06/06/2024 è stata approvata la proposta di riconoscimento in capo a Lariana Depur Spa della figura grossista, considerata la disponibilità manifestata dalla stessa Lariana Depur Spa e dal gestore d'ambito Como Acqua Srl ad intraprendere tale percorso. Per il perfezionamento dell'iter occorre l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni e della conseguente delibera del Consiglio Provinciale, ai sensi ai sensi dell'art. 48, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003". Con riferimento alla società Lura Ambiente Spa (che gestiva il servizio di acquedotto/fognatura in sette (7) comuni), l'ente di governo ha comunicato che dal 1° gennaio 2024 Como Acqua Srl è subentrata nella gestione del servizio di acquedotto/fognatura del citato gestore, di cui, già dal 01° gennaio 2023, Como Acqua aveva affittato il ramo d'azienda;

- è presente un soggetto (Lereti S.p.A.) che gestisce il servizio di acquedotto nei comuni di Como (fino al 31 dicembre 2026) e Brunate (fino al 31 dicembre 2028) in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente;
- non si rinvengono, infine, ulteriori soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. Cremona

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	352.189 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	113
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.771 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Cremona”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento del servizio, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2043, al gestore unico d'ambito Padania Acque S.p.A.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. Lecco

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	334.625 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	84
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	816 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Lecco”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento del servizio, a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2045 (termine dell'affidamento esteso con deliberazione del Consiglio Provinciale di Lecco n. 57 del 7/11/2022), al gestore unico d'ambito Lario Reti Holding S.p.A.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. Lodi

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	230.306 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	60
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	782 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Lodi”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento del servizio, a far data dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2037, al gestore unico d'ambito Società Acqua Lodigiana S.r.l.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. Mantova

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	412.610 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	66
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.339 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Mantova”;
- ferme restando le criticità riportate nelle precedenti relazioni, si registra che l'ente di governo – nel corso dell'ultimo semestre – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: AqA S.r.l. (scadenza dell'affidamento al 2037), Sicam S.r.l e Aimag S.p.A. (entrambi con scadenza dell'affidamento al 18 novembre 2025). L'affidamento della Sicam Sp.A. è stato prorogato al 30 giugno 2026 con delibera C.d.A. n. 15 del 18 giugno 2024 e successiva delibera Conferenza dei Comuni n. 4 del 1° luglio 2024, “*al fine di consentire il rispetto dei termini nei tempi necessari per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) [...]*”. L'ente di governo ha, altresì, confermato che la revisione generale del Piano d'Ambito della Provincia di Mantova (approvata dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 21 del 16/04/2019 e con Delibera n. 43 del 24/09/2019), “*prevede la convergenza verso un unico gestore al 2025*”;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. Città metropolitana di Milano

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	3.211.163 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	134
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.582 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di due (2) soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di Metropolitana Milanese S.p.A. (fino al 31 dicembre 2037) e CAP Holding S.p.A. (fino al 31 dicembre 2033), rispetto alle quali l'ente di governo ha ribadito che “*è in corso un'istruttoria/interlocuzione tecnico-politica e di analisi delle sinergie gestionali finalizzata alla definizione di un Gestore Unico all'interno dell'ATO Metropolitano*”;
- non si rinvengono soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. Monza e Brianza

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	871.698 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	55
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	405 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Brianzacque S.r.l., fino al 31 dicembre 2041;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. Pavia

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	539.329 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	185
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.965 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Pavia”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Pavia Acque S.c.a r.l., fino al 31 dicembre 2033;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. Sondrio

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	182.086 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	77
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.196 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Sondrio”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito S.Ec.Am. S.p.A., a far data dal 1° luglio 2014, fino al 30 giugno 2044;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. Varese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	881.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	136
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.200 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO


Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Varese”;
- avendo superato le criticità in passato riportate, si registra che l'ente di governo – nel corso degli ultimi anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato (a far data dal 1° ottobre 2015 e fino al 30 settembre 2035) al gestore unico d'ambito Alfa S.r.l., a cui non hanno ancora aderito in qualità di soci tre (3) Comuni (Caronno Pertusella, Saronno e Taino);
- è presente un (1) soggetto, Lereti S.p.A. (ex Acsm-Agam reti gas-acqua), che gestisce il servizio in base ad affidamenti assentiti in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con i trentaquattro (34) Comuni interessati. In tali realtà comunali Alfa S.r.l. risulta “*subentrata nella gestione della fognatura e della depurazione contestualmente alla presenza di Lereti per la parte acquedotto*”. L'Ufficio d'Ambito ha inoltre comunicato che è stata, da ultimo, approvata “*una proroga tecnica pari ad un anno della gestione a Lereti S.p.A., con conseguente aggiornamento del termine di scadenza dell'affidamento relativo al servizio acquedottistico al 31 dicembre 2024, nei comuni di Casnigo, Luvinate e Barasso chiedendo l'impegno ai due gestori di condividere le soluzioni tecniche da intraprendere*”.



VENETO

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 17/2012 (come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014) prevede, all'articolo 2, che *“al fine dell'organizzazione ottimale della gestione del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali, (...), sono i seguenti:*

- a) ambito territoriale ottimale Alto Veneto;
- b) ambito territoriale ottimale Veneto Orientale;
- c) ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia;
- d) ambito territoriale ottimale Bacchiglione;
- e) ambito territoriale ottimale Brenta;
- f) ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo;
- g) ambito territoriale ottimale Veronese;
- h) ambito territoriale ottimale Polesine”.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'articolo 3 della medesima Legge Regionale n. 17/2012 istituisce i Consigli di Bacino *“quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, [che] hanno personalità giuridica di diritto pubblico”.*



A.T.O. Alto Veneto

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	193.917 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	59
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.566 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti all'interno dell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;
- riguardo al Comune di San Nicolò Comelico, l'ente ente d'ambito segnala che *“A far data dal 1° gennaio 2024 è cessata la gestione autonoma in economia da parte del Comune di San Nicolò di Comelico (373 abitanti) che si avvaleva della salvaguardia di cui all'art.147, co.2, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e smi, e la gestione del servizio idrico integrato è stata assunta dal gestore d'ambito”*;
- con riferimento agli operatori Cooperativa Gestione Acquedotto Vicinia Zuel di Sopra, Acquedotto di Azzon S.p.A., Consorzio Acquedotto Campo Salieto e Consorzio Acquedotto Vicinìa di Cojana, si rileva che *“si è concluso negativamente il perfezionamento del riconoscimento dei requisiti di cui all'art.147, co.2, lett.b) [del D.Lgs. n. 152/2006]”* con l'adozione della delibera di assemblea dei Sindaci n. 8 del 28 giugno 2022. L'ente d'ambito segnala, inoltre, che *“le gestioni hanno recentemente proposto Ricorso Straordinario avanti al Presidente della Repubblica per l'annullamento e la revoca, previa sospensione della delibera di assemblea dei Sindaci n. 8 del 28 giugno 2022”*. Al riguardo l'ente d'Ambito ha comunicato che *“in data 6 e 19 ottobre 2023 le gestioni private hanno trasmesso “motivi aggiunti” per i quali l'ente ha ritualmente contredetto presso il Ministero [dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica]. Le gestioni hanno anche reiteratamente chiesto la riconvocazione dell'Assemblea, al fine di revocare detta Deliberazione, ma le istanze sono state rigettate. In data 5 aprile 2024 sono stati notificati ulteriori “motivi aggiunti” per i quali l'ente ha nuovamente contredetto presso il Ministero. Si resta pertanto in attesa dell'esito del ricorso”*



A.T.O. Veneto Orientale

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	834.962 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	4
COMUNI DELL' A.T.O.	91
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.451 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Veneto Orientale”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (fino al 31 dicembre 2038), di Piave Servizi S.r.l. (fino al 31 dicembre 2037) e di Costruzioni Dondi S.p.A. (fino al 29 giugno 2028);
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. Laguna di Venezia

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	783.209 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	36
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.866 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Laguna di Venezia”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2038) al gestore unico d'ambito Veritas S.p.A.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. Bacchiglione

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.095.928 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	136
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.156 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Bacchiglione”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, l'EGA rappresenta il seguente quadro delle gestioni operanti al suo interno:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di Acquevenete S.p.A. (fino al 31 dicembre 2036), di Viacqua S.p.A. (cui sono assegnati due bacini gestionali fino al 31 dicembre 2036) e di AcegasApsAmga S.p.A. (operante nel Comune di Padova fino al 21 dicembre 2028, nel Comune di Abano Terme fino all'individuazione del gestore unico d'ambito, e in altri 10 [dieci] Comuni fino 31 dicembre 2030)¹⁴;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

¹⁴ Relativamente ai gestori Acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A. e alla decisione del Consiglio di Bacino Bacchiglione di approvare l'istanza per l'estensione della durata dell'affidamento, l'Autorità (alla luce degli adempimenti in materia di affidamento e subentro alle gestioni esistenti per il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 172 del D.Lgs. 152/2006) ha trasmesso la deliberazione 30 novembre 2021, 551/2021/R/IDR alla Regione Veneto ai fini della valutazione degli eventuali seguiti di competenza. L'ente d'ambito ed i gestori interessati hanno impugnato la deliberazione citata. Le sentenze del TAR Lombardia 2 novembre 2022 nn. 2405, 2412 e 2414 hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati.



A.T.O. Brenta

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	584.547 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	68
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.693 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Brenta”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 22 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito ETRA S.p.A.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. Valle del Chiampo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	103.529 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	13
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	267 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Valle del Chiampo”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di due (2) soggetti con affidamento assentito (fino al 28 febbraio 2029), in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. Veronese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	896.612 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	97
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.062 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Veronese”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di due (2) soggetti con affidamento assentito (fino al 14 febbraio 2031), in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: Acque Veronesi S.c.ar.l. e Azienda Gardesana Servizi S.p.A.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. Polesine

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	244.390 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	52
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.965 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Polesine”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2038) al gestore unico d'ambito Acquevenete S.p.A.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



**FRIULI
VENEZIA
GIULIA**

ATO UNICO REGIONALE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 3 della Legge Regionale n. 5/2016, prevede che:

- “sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (...), l'intero territorio regionale costituisce l'Ambito territoriale ottimale” (comma 1);
- “con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale [Lemene], sono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti (...) all'Ambito territoriale ottimale interregionale” (comma 2).

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Con la medesima Legge Regionale n. 5/2016 è stata costituita “l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...). Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2”, prevedendo altresì, quali organi permanenti dell'AUSIR, le “Assemblee locali” che approvano il “programma quadriennale degli interventi” e la “modulazione (...) della tariffa” e esprimono un parere vincolante sulla proposta di Piano d'Ambito e di forma di affidamento del servizio, nonché “sull'individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale con riferimento al territorio in cui insistono”.



A.T.O. Friuli-Venezia Giulia

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.

1.278.506 abitanti

PROVINCE DELL' A.T.O.

4 del FVG e porzioni di 2 del Veneto

COMUNI DELL' A.T.O.

226

SUPERFICIE DELL' A.T.O.

8.431 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO


Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO (inclusi 11 comuni della Regione Veneto, originariamente ricompresi nell'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene") hanno aderito alla "Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti" (AUSIR);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO rappresentato dall'AUSIR:

- *“nel momento dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, [risultavano essere] già stati disposti dai competenti Enti di governo d’Ambito, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria pro tempore vigente”*, gli affidamenti del servizio idrico integrato alle società: Acquedotto del Carso S.p.A. (fino al 31 dicembre 2030), Iris Acqua S.r.l. (fino al 31 dicembre 2035), Hydrogea S.p.A. (fino al 29 giugno 2039), Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (fino al 29 giugno 2039), AcegasApsAmga S.p.A. (fino al 31 dicembre 2027) e CAFC S.p.A. (fino al 31 dicembre 2045). In merito a quest’ultimo gestore, l’AUSIR ha specificato che *“recentemente si è concluso il processo di integrazione societaria tra il gestore CAFC S.p.A. e il gestore Acquedotto Poiana S.p.A. in forza del quale CAFC S.p.A. dal 1° luglio 2023 è subentrato nelle gestioni del servizio idrico integrato del territorio già serviti da Acquedotto Poiana S.p.A.”*);
- con la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 10 del 26 marzo 2024, l'ente di governo con riferimento alla questione relativa alla gestione in economia del Comune di Cercivento, in esecuzione della precedente deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 51 del 12 dicembre 2023, ha preso atto del verbale di ricognizione e consegna tra il Comune di Cercivento e CAFC S.p.A., ove è previsto che dalla data del 11 marzo 2024 è decorso l'avvio della gestione del servizio idrico integrato da parte del citato gestore presso il Comune di Cercivento;
- non si rinvengono altri soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale n. 23/2011, prevede che *“sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (...), l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 4 della medesima Legge Regionale n. 23/2011 *“per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani (...), è costituita un'Agenzia denominata ‘Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti’ (di seguito denominata ‘Agenzia’) (...). L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica”*.

La Legge Regionale in parola precisa, tra l'altro, che:

- *“al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello [svolte dal Consiglio d'ambito] sono esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del secondo livello [svolte dai Consigli locali] sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale”* (articolo 4, comma 4);
- i Consigli locali provvedono, in particolare *“all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli”*, nonché *“a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi”* (articolo 8, comma 6).



A.T.O. Emilia-Romagna

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	4.451.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	9
COMUNI DELL' A.T.O.	331
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	22.453 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti” (ATERSIR);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO, che – come precisato da ATERSIR – è “*suddiviso in bacini corrispondenti a ciascun territorio provinciale*”:

- il servizio è stato affidato:
 - nella Provincia di Piacenza, a IRETI S.p.A., affidamento scaduto dal 2011, e con riferimento al quale, con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.81 del 20 dicembre 2021, sono stati approvati gli atti della procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato. Rinviano alle precedenti relazioni semestrali per l'illustrazione delle diverse attività poste in essere da ATERSIR relativamente alle diverse fasi della procedura di gara, l'ente di governo ha, da ultimo, precisato che “*è stata adottata la Determinazione n. 66 del 22 marzo 2024 recante “Aggiudicazione della procedura di gara ad IRETI S.p.A” e che “sono in corso gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione della Convenzione di Servizio e si conferma che la nuova gestione del SII partirà dal 01/01/2025”* con scadenza al 31 dicembre 2040.
 - nella Provincia di Parma, a IRETI S.p.A., Emiliambiente S.p.A. e Montagna 2000 S.p.A.;
 - nella Provincia di Reggio Emilia, ATERSIR riferisce che, “*con riferimento alla Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia ad eccezione del Comune di Toano, è stata pronunciata l'aggiudicazione al concorrente Ireti S.p.A. con la Determinazione n. 343 del 28 dicembre 2022*” e che “*si è proceduto alla sottoscrizione degli atti convenzionali e all'avvio della nuova gestione dal 01/01/2024*” La costituenda società è denominata ARCA S.r.l. e la scadenza dell'affidamento è stabilita al 31 dicembre




2040;

- nella Provincia di Modena, a HERA S.p.A., Sorga Acqua S.r.l., e AIMAG S.p.A.;
- nella Provincia di Bologna, a HERA S.p.A. e a Sorga Acqua S.r.l.;
- nella Provincia di Ferrara, a HERA S.p.A. e CADF S.p.A.;
- nella Provincia di Ravenna, a HERA S.p.A.;
- nella Provincia di Forlì Cesena, a HERA S.p.A.;
- nella Provincia di Rimini, a HERA S.p.A., con riferimento al quale è stato precisato che *“In data [23/12/2021] è stata sottoscritta la Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato Bacino di affidamento di Rimini con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2039”*;
- la durata di alcuni degli affidamenti sopra richiamati è stata interessata dalle disposizioni introdotte dalla legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14, recante *“Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. modifiche alle Leggi Regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021”*, che, all’art. 16 prevede, in particolare, che: *“Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data”* (comma 1), con la precisazione che *“Le disposizioni di cui al primo comma non trovano applicazione per i bacini gestionali per i quali la procedura di affidamento sia stata già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge”* (comma 2). La norma in parola è stata oggetto di impugnazione del Governo innanzi alla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 119/2022, ha dichiarato inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alle disposizioni della legge regionale *de quo* (per un’illustrazione dettagliata si rinvia al cap. 4);
- risultano presenti altri quattro (4) soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - del Comune di Maiolo (nella Provincia di Rimini) e del Comune di Riolunato (nella Provincia di Modena), gestioni in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - del Comune di Toano (nella Provincia di Reggio Emilia), gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b), dell’art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - a seguito del passaggio dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna, del Comune di Montecopiole, il quale ha presentato l’istanza di riconoscimento della salvaguardia ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 147, c. 2-bis, lett b), in data 1° aprile 2022. L’istanza è stata accolta con delibera del Consiglio d’Ambito n. 62 del 27 luglio 2022;
 - si rinvengono, poi, quattro (4) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente: Comune di Berceto (nella Provincia di Parma); Comune di Lizzano in Belvedere (nella Provincia di Bologna); Comune di Fanano e Comune di Fiumalbo (nella Provincia di Modena). La situazione



aggiornata con riferimento a tali quattro realtà risulta essere la seguente:

- l'ente di governo dell'ambito ha comunicato che, con le sentenze 650, 651 e 652 del 2022, il TAR Emilia-Romagna, ha respinto i ricorsi presentati dai Comuni di Berceto, Fanano e Fiumalbo dichiarandoli inammissibili ed improcedibili. Tutti e tre i Comuni hanno proposto appello innanzi al Consiglio di Stato. ATESIR informa che *“gli appelli dei Comuni di Fanano e Fiumalbo sono stati respinti (rispettivamente con Sentenze nn. 1113 e 1114/2024, depositate in data 02.02.2024) e pertanto è stata confermata la legittimità del provvedimento di diniego del riconoscimento della gestione autonoma”*. Conseguentemente l'ente di governo *“ha proceduto a prendere contatti con i Comuni suddetti per avviare il percorso di trasferimento delle gestioni autonome in capo ad HERA S.p.A., tuttavia in data 09/05/2024 ATERSIR ha ricevuto notificazione dei ricorsi presentati da parte di entrambi i Comuni innanzi alla Corte di Cassazione. L'Agenzia rimane al momento in attesa della fissazione dell'udienza.”*;
- con riferimento invece al ricorso presentato dal Comune di Berceto, l'ente di governo precisa che *“è stato in misura accolto (con Sentenza n. 1115, depositata in data 02.02.2024) in quanto il Consiglio di Stato ha considerato esistente la gestione di cui il Comune si è riappropriato nel 2015 con una serie di provvedimenti. Tuttavia, il Consiglio di Stato non ha riconosciuto la legittimità della gestione autonoma del Comune di Berceto, ma solo la necessità ci sia da parte dell'Agenzia la valutazione dell'istanza di riconoscimento della gestione stessa, con particolare riferimento alla sussistenza degli elementi tecnici previsti dal comma 2-bis lett. b dell'art. 147 D.lgs. 152/2006.”* L'ente di governo pertanto *“in ottemperanza alla pronuncia del Collegio, ha adottato la Determinazione n. 43 del 01/03/2024 di avvio dell'istruttoria tecnica relativa all'istanza del Comune di Berceto assunta al protocollo dell'Agenzia n. PG/2016/695 del 02/02/2016 relativa al riconoscimento dei requisiti per la salvaguardia della gestione del SII svolta dal Comune ai sensi della lettera b) del comma 2-bis dell'art. 147 D.lgs.152/2006; prevedendone la conclusione entro il 31 luglio 2024. L'istruttoria è dunque al momento in corso”*;
- ATERSIR ha precisato che *“risultano tuttora in corso le trattative dell'Agenzia con il Comune di Lizzano in Belvedere e con il gestore d'ambito per la consegna a quest'ultimo delle reti e della gestione. “*



TOSCANA

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 69/2011, prevede che *“ai fini della gestione del servizio idrico integrato è istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 3 della medesima Legge Regionale n. 69/2011, *“è istituita l'Autorità Idrica Toscana, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale (...), di seguito denominata Autorità Idrica. L'Autorità Idrica ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile (...).”*

La Legge Regionale in parola precisa, tra l'altro, che:

- *“per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed operative, l'Autorità Idrica è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti territoriali delle [seguenti] conferenze [: a) conferenza territoriale n. 1, “Toscana Nord”; b) conferenza territoriale n. 2, “Basso Valdarno”; c) conferenza territoriale n. 3, “Medio Valdarno”; d) conferenza territoriale n. 4 “Alto Valdarno”; e) conferenza territoriale n. 5, “Toscana Costa”; f) conferenza territoriale n. 6, “Ombrone”, come indicate all'articolo 13]”.*



A.T.O. Toscana

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	3.656.404 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	10
COMUNI DELL' A.T.O.	270
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	22.265 mq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità Idrica Toscana” (AIT); l'AIT ha precisato che *“con deliberazione n. 14 del 19 novembre 2020 l'Assemblea [...] ha proceduto alla definizione [...] delle Conferenze territoriali ex art. 13 [della Legge Regionale n.] 69/2011 quali sub-ambiti per l'affidamento del servizio idrico integrato, superando quanto previsto dall'art. 18 della stessa legge regionale [in tema di affidamento ad un unico soggetto gestore] e consentendosi quindi, alla scadenza delle gestioni in corso, distinti affidamenti del servizio idrico integrato riferiti ad ambiti territoriali corrispondenti alle Conferenze stesse”*;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO


In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento ai gestori di *sub-ambito*: Acque S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio della conferenza “Basso Valdarno”), ASA S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio della conferenza “Toscana Costa”), Acquedotto del Fiora S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio della conferenza “Ombrone”), GAIA S.p.A. (fino al 31 dicembre 2034, nel territorio della conferenza “Toscana Nord”), Nuove Acque S.p.A. (fino al 31 maggio 2029, nel territorio della conferenza “Alto Valdarno”) e Publiacqua S.p.A. (nel territorio della conferenza “Medio Valdarno”). Con riferimento a tale ultima situazione l'ente di governo d'ambito ha comunicato che *“in vista della scadenza al 31/12/2024 dell'affidamento del servizio idrico integrato nel territorio della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno, attualmente espletato da Publiacqua s.p.a., l'Assemblea di questa Autorità con deliberazione n. 13/2023 del 24 luglio 2023 ha provveduto all'approvazione della Relazione prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 201/2022, e, in forza delle risultanze emergenti dalla predetta relazione, ha scelto per il nuovo affidamento in questione la forma di gestione della società a partecipazione mista pubblico privata di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016”*. Risultano, quindi, ad oggi in corso le attività interne finalizzate alla predisposizione di tutti gli atti necessari per procedere all'affidamento in questione *“in osservanza della normativa in materia di società a partecipazione mista pubblico privata e delle specifiche indicazioni contenute nella detta relazione ex art. 14 del d.lgs. n. 201/2022”*. L'ente di governo afferma inoltre



che, "con Deliberazione dell'Assemblea di questa Autorità n. 8/2024 del 10 Maggio u.s. [...] considerato che i tempi per lo svolgimento della procedura di subentro non rendono oggettivamente possibile che entro la data della scadenza dell'attuale affidamento del servizio idrico integrato (31/12/2024) si giunga alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato del nuovo gestore e al conseguente nuovo affidamento del servizio, è stata, altresì, disposta una proroga tecnica del corrente affidamento alla società Publiacqua s.p.a. alle medesime condizioni di quello attualmente svolto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato del nuovo gestore secondo i dettami dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016 e al conseguente nuovo affidamento del servizio stesso, e comunque non oltre il 31/12/2025. Risulta, inoltre, che, con la citata delibera sia stata disposta l'inclusione del servizio di depurazione delle acque reflue svolto dalla società GIDA S.p.a. nel perimetro del servizio idrico integrato del territorio interessato a far data dal 1° Gennaio 2025.

- la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di GEAL S.p.A., titolare di un rapporto di gestione con il Comune di Lucca, con scadenza di affidamento al 31 dicembre 2025;
 - del Comune di Zeri, gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006.



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2013, prevede che *“l'intero territorio regionale costituisce ambito territoriale ottimale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima Legge Regionale n. 11/2013, *“è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile”*.

La Legge Regionale in parola precisa, tra l'altro, che *“l'AURI subentra agli A.T.I. [Ambiti Territoriali Integrati, A.T.I. 1-2, A.T.I. 3 e A.T.I. 4] nelle convenzioni e nei contratti di affidamento in essere, (...), fermo il bacino territoriale di riferimento”* (articolo 19, comma 3).



A.T.O. Umbria

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	854.204 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	92
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	8.459 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico” (AURI);
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.


CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- nel territorio dell'ex A.T.I. 1-2, il servizio è affidato al gestore Umbra Acque S.p.A., fino al 31 dicembre 2031;
- nel territorio dell'ex A.T.I. 3, il servizio è affidato al gestore Valle Umbra Servizi S.p.A., fino al 26 dicembre 2031;
- nel territorio dell'ex A.T.I. 4, il servizio è affidato al gestore Servizio Idrico Integrato S.c.p.A., fino al 31 dicembre 2032;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



MARCHE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 6, comma 1, della Legge Regionale n. 30/2011 prevede che *“il territorio regionale è suddiviso nei seguenti ATO”*:

- a) *Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro e Urbino;*
- b) *Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro - Ancona;*
- c) *Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro - Macerata;*
- d) *Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Centro Sud - Fermano e Maceratese;*
- e) *Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo”.*

Si evidenzia, quindi, una ripartizione del territorio regionale in una pluralità di ambiti, alcuni dei quali di dimensione non coincidente con il territorio delle corrispondenti province.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 5 della medesima Legge Regionale n. 30/2011, le funzioni diente di governo sono svolte dall'Assemblea di Ambito, (*“quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO, costituita mediante convenzione obbligatoria”*) e la medesima è dotata *“di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio”*.



A.T.O. 1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	350.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	52
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.568 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dalle informazioni finora acquisite, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di Marche Multiservizi S.p.A. (fino al 1° gennaio 2028) e ASET S.p.A. (fino al 31 dicembre 2028);
 - del Comune di Pietrarubbia, gestione in forma autonoma in un comune montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. 2 - Marche Centro - Ancona

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	403.827 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	43
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.835 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 2 Marche Centro – Ancona";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Viva Servizi S.p.A., per il quale con delibera dell'ATO n. 3/2022 si è approvata la *"Relazione illustrativa delle ragioni e delle sussistenze dei requisiti per l'estensione della durata dal 31/12/2030 al 30/06/2033"*;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. 3 - Marche Centro - Macerata

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	359.227 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	46
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.521 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 3 Marche Centro – Macerata";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di undici (11) soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di A.S.S.M. S.p.A. Tolentino, Azienda San Severino Marche S.p.A. (A.S.S.E.M S.p.A.), ATAC Civitanova S.p.A., APM Pluriservizi Macerata S.p.A. e Valli Varanensi S.r.l. (operatori cui la gestione del servizio è stata affidata fino al 31 dicembre 2025), nonché di ASTEA S.p.A. e Acquambiente Marche S.r.l. (con affidamento in scadenza al 30 giugno 2025);
 - di tre (3) gestioni in forma autonoma in comuni montani (Bolognola, Poggio San Vicino, Sefro) con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - del Comune di Ussita a cui, con deliberazione n. 23 del 18 novembre 2022, è stato riconosciuto il regime di salvaguardia ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006.
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. 4 - Marche Centro Sud - Fermano e Maceratese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	120.151 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	27
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	653 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 4 Marche Centro Sud – Fermano e Maceratese";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Tennacola S.p.A., fino al 31 dicembre 2034;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. 5 - Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	298.544 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	59
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.813 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.


CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito CIIP S.p.A., fino al 31 dicembre 2047;
- non si rinvengono soggetti che gestiscono il servizio idrico integrato in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



LAZIO



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 6/1996, all'articolo 2, individua i seguenti ambiti territoriali:

- a) ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo;
- b) ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma;
- c) ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale-Rieti;
- d) ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina;
- e) ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale-Frosinone.

La successiva Legge Regionale n. 9/2017 prevede che la Giunta regionale individui gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico (ABI), anche di dimensione diversa da quella provinciale.

La Giunta regionale con delibera n. 56/2018, come modificata dalle delibere 27 febbraio 2018 n.129/2018 e n.152/2018, ha individuato sei ambiti territoriali in luogo dei cinque già esistenti; tuttavia, l'efficacia dei predetti provvedimenti è stata sospesa con la delibera di Giunta regionale n. 218/2018, confermando l'assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO, così come definiti con la citata Legge Regionale n. 6/1996. Dagli elementi trasmessi dai soggetti competenti, risulta che il Comitato Tecnico Scientifico, istituito per la stesura di una proposta di legge regionale di modifica dell'attuale *governance*, abbia concluso, nel 2019, i lavori redigendo una specifica proposta tecnica per un nuovo modello di ATO Unico Regionale, sottoposta alla stessa Regione Lazio per i seguiti di competenza.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Attualmente, in ciascun ATO, l'ente di governo dell'ambito è rappresentato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province.



A.T.O. 1 – Lazio Nord Viterbo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	307.239 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	60
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.601 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nel territorio dell'ATO hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione e pertanto partecipano all'ente di governo d'Ambito;
- relativamente all'ente di governo in parola si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione, inducendo talvolta il gestore di riferimento ad attivare i meccanismi introdotti dall'Autorità per il superamento dei casi di inerzia; tuttavia, si rileva che le determinazioni tariffarie di competenza sono state, poi, trasmesse all'Autorità.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato (fino all'11 marzo 2036) al gestore unico d'ambito Talete S.p.A.. Con Atto di Orientamento/ Indirizzo n° 125 del 14 novembre 2023 l'Ente di governo d'Ambito ha stabilito di proseguire il percorso avviato, ai fini della revisione della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato, *“in modo da poter superare la nota situazione di criticità della gestione Talete e garantire la continuità del servizio attraverso i necessari efficientamenti e soprattutto la sostenibilità di un adeguato piano degli interventi”*. Con il medesimo atto è stato anche stabilito di procedere con gli adempimenti conseguenti e necessari *“al fine di concretizzare la gestione del Servizio Idrico Integrato di questo A.T.O. nella forma della Società Mista a prevalente Capitale Pubblico, tramite gara a doppio oggetto per l'individuazione di un socio privato da inserire nella compagine sociale della Talete S.p.A.”*. Dagli elementi acquisiti dall'EGA, risulta, inoltre, che *“si sta procedendo con l'attivazione di specifica Convenzione di supporto con Invitalia S.p.A. per gli adempimenti, finalizzati a concretizzare la gestione del Servizio Idrico Integrato di questo A.T.O. nella forma della società Mista a prevalente Capitale pubblico. Tale attività di supporto riguarda in particolare le procedure di gara a doppio oggetto per l'individuazione di un socio privato da inserire nella compagine sociale della Talete S.p.A.”*;
- si registra, altresì, la presenza di diciotto (18) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di diciassette (17) Comuni che gestiscono il servizio in economia. Si segnala che - a seguito dei procedimenti di carattere sostitutivo espletati dalla Regione Lazio e



diffusamente illustrati nelle precedenti relazioni semestrali cui si rinvia per completezza - le gestioni del servizio idrico nei Comuni di Latera, Montalto di Castro e Onano sono stati presi in carico dal Gestore unico d'Ambito nel corso del secondo semestre 2023. Dalle informazioni acquisite dall'EGA, risulta inoltre che *“la Talete S.p.A. a causa delle note criticità finanziaria, organizzative e gestionali non ha ancora definito la presa in carico delle gestioni (secondo il programma di cui all’atto di Orientamento/indirizzo n. 121/2023 che ne prevedeva la conclusione entro il 2023), ma dal corrente anno ha preso in carico, oltre alle gestioni del Servizio Idrico integrato dei Comuni di Latera e Onano anche quella del Comune di Valentano.”* Dalla documentazione in possesso di questa Autorità, risulta altresì l'avvio, da parte della Regione Lazio, del procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Grotte di Castro, ai sensi degli articoli 153 e 172 del d.lgs. 152/2006;

- dell'operatore Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno, riguardo al quale l'ente di governo competente comunica che *“la Regione Lazio, con nota del 23 maggio 2022, ha diffidato il suddetto consorzio [...] a provvedere con proprio formale atto deliberativo al trasferimento delle infrastrutture idriche al gestore unico dell'ATO entro il 31 maggio 2022 [...]. Il suddetto consorzio ha comunicato di aver impugnato la nota di diffida della Regione Lazio”*. Si rileva che la sentenza del TAR Lazio 16 febbraio 2023, n. 2777, prendendo atto che risulti *“comprovata dalla documentazione di causa”* la circostanza che il Consorzio non rientri, allo stato, nel novero dei soggetti salvaguardati, ha evidenziato, con riferimento all'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 147 del d. lgs. n. 152/2006, comma 2-ter, che *“tale disposizione, infatti, va riferita alle gestioni in forma autonoma “non salvaguardate” ricadenti nel perimetro di un unico ambito territoriale, e in tale ottica si giustifica l’obbligo, in capo al relativo ente di governo, di procedere all’affidamento al gestore unico del medesimo ambito entro il termine tassativamente previsto. Nel caso di specie, trattandosi di infrastruttura che interseca il territorio di più ambiti, la norma in esame non può operare automaticamente, non essendovi spazio per iniziative “unilaterali” di uno dei due Enti di governo, ma dovendosi procedere necessariamente previa delibera, a monte, della Giunta Regionale”*.



A.T.O. 2 – Lazio Centrale Roma

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	3.880.486 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	113
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	5.134 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nel territorio dell'ATO hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione e pertanto partecipano all'ente di governo d'Ambito;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2032) al gestore unico d'ambito Acea ATO2 S.p.A.;
- la presenza di altri sette (7) soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta di gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rinvengono soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. 3 – Lazio Centrale Rieti

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	185.921 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	81
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.978 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all'ente di governo dell'ambito;
- le determinazioni tariffarie di competenza sono state trasmesse all'Autorità.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2045) al gestore unico d'ambito Acqua Pubblica Sabina S.p.A.;
- la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare del Consorzio Media Sabina e del Comune di Pozzaglia Sabina;
- si rinviengono 3 (tre) comuni (Concerviano, Longone Sabino e Turania) che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente con riferimento ai quali è stato precisato che: *“sebbene siano state definite le date di passaggio della gestione, attualmente sono state sospese tutte le procedure di acquisizione e pertanto non è operativa la gestione operativa da parte del Gestore Unico Acqua Pubblica Sabina”*.



A.T.O. 4 – Lazio Meridionale Latina

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	684.162 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	38
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.537 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all'ente di governo dell'ambito;
- relativamente all'ente di governo in parola si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione, inducendo talvolta il gestore di riferimento ad attivare i meccanismi introdotti dall'Autorità per il superamento dei casi di inerzia; tuttavia, si rileva che le determinazioni tariffarie di competenza sono state, poi, trasmesse all'Autorità.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 2 agosto 2032) al gestore unico d'ambito Acqualatina S.p.A.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. 5 – Lazio Meridionale Frosinone

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	460.335 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	86
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.874 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all'ente di governo dell'ambito;
- relativamente all'ente di governo in parola si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione, inducendo talvolta il gestore di riferimento ad attivare i meccanismi introdotti dall'Autorità per il superamento dei casi di inerzia; tuttavia, si rileva che le determinazioni tariffarie di competenza sono state, poi, trasmesse all'Autorità.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 26 giugno 2033) al gestore unico d'ambito Acea ATO 5 S.p.A.;
- la presenza di una (1) gestione in forma autonoma (Comune di San Biagio Saracinisco) in un comune montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la presenza di un (1) Comune, Paliano, che gestisce il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, pur essendo stato il medesimo Comune condannato – con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1903/2018 del 23 novembre 2018 – a trasferire il servizio idrico integrato al gestore unico. L'ente di governo ha evidenziato che il Comune di Paliano non ha ancora provveduto al passaggio degli impianti e delle reti al Gestore d'Ambito. Dalle informazioni acquisite risulta che l'EGA, con nota prot. n. 592 del 27 febbraio 2024, ha chiesto alla Regione Lazio l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune *“per il trasferimento della gestione dei Servizi Idrici comunale al Gestore unico d'Ambito del SII”*. Alla richiesta, ha fatto seguito la nota della Regione Lazio dell'8 marzo 2024, con la quale la Regione ha diffidato il Comune a procedere, entro il 31 marzo 2024, a concludere le operazioni relative al trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico d'ambito. A seguito della mancata ottemperanza da parte del Comune, in data 27 giugno 2024 l'ente di governo ha reiterato la richiesta alla Regione di attivazione dei poteri sostitutivi. Dalle informazioni in possesso di questa Autorità, risulta che il Comune di Paliano in data 1° luglio 2024 abbia comunicato agli enti competenti *“la volontà [...] di avviare tutte le procedure*



necessarie al fine di addivenire alla consegna del servizio idrico integrato del Comune di Paliano al gestore unico ACEA ATO 5 S.p.A.”



ABRUZZO

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 1, comma 5, della Legge Regionale n. 9/2011, come successivamente modificata e integrata, prevede che *“al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale – di seguito denominato ATUR – coincidente con l'intero territorio regionale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della medesima Legge Regionale n. 9/2011, *“viene costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR”*, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria, e operante con una contabilità separata rispetto a quella della Regione Abruzzo.

La richiamata Legge Regionale precisa, inoltre, che *“in ciascuna Provincia del territorio regionale è istituita l'assemblea dei sindaci – di seguito denominata ASSI – per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale, in particolare i compiti di organizzazione del Servizio, di adozione del Piano d'Ambito provinciale, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione. L'assemblea dei sindaci si riunisce su base provinciale e si articola nei subambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli soggetti gestori che operano nella Regione (...). L'ASSI, nell'ambito delle [citeate] competenze, esprime in via ordinaria pareri obbligatori e vincolanti all'ERSI”* (articolo 1, commi 10 e 11).



A.T.O. Abruzzo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.285.256 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	4
COMUNI DELL' A.T.O.	305
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	10.831 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all' ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI);
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO



In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento ai gestori di *sub-ambito*: Gran Sasso Acqua S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio dell'ex ATO Aquilano) nonché, con iniziale scadenza antecedente al 31 dicembre 2027, Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. nel territorio dell'ex ATO Marsicano), SACA S.p.A. (nel territorio dell'ex ATO Peligno Alto Sangro), ACA S.p.A. (per il territorio dell'ex ATO Pescarese), Ruzzo Reti S.p.A. (nel territorio dell'ex ATO Teramano) e S.A.S.I. S.p.A. (nel territorio dell'ex ATO Chietino); si evidenzia che la durata di alcuni degli affidamenti sopra richiamati è stata interessata dalle disposizioni introdotte dalla legge regionale 22 agosto 2022, n. 24, che, all'art. 10 prevede, in particolare, che: *“Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere nell'ambito territoriale unico regionale, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data”*;
- quattro (4) comuni cui (con delibere dell'ERSI 28, 29, 30 e 35 del 30 giugno 2022) sono stati riconosciuti i requisiti per il mantenimento della gestione autonoma del S.I.I. ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvengono diciannove (19) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di:
 - quindici (15) comuni che *“hanno presentato istanza all'Ente di Governo dell'Ambito per il riconoscimento dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2 bis lettere a) e b) dell'art. 147 del D.Lgs. 152/06 e a cui l'ERSI ha notificato, tramite delibera del Consiglio Direttivo, l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti per il mantenimento della gestione autonoma del SII e la necessità di assumere gli atti*



conseguenziali previsti”. Tali Comuni, avverso la delibera trasmessa, hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo anche la sospensiva dell'efficacia degli atti di ERSI, respinta dal medesimo TAR. Risulta che tutti i Comuni interessati - ad eccezione di Fano Adriano, per il quale è stato richiesto al relativo gestore del SII lo stato di attuazione del trasferimento – abbiano promosso ulteriore ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, in merito al quale l'ERSI ha rappresentato che “*l'istanza cautelare è stata accolta dal Consiglio di Stato (ad esclusione dei Comuni di Civitella Roveto, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Bussi sul Tirino per i quali è rimasto pendente il merito) rimandando al TAR ai fini di una sollecita fissazione dell'udienza di merito. L'ente di governo, facendo seguito a quanto precedentemente comunicato, informa che “. Il TAR ha rigettato il ricorso a tutti i Comuni proponenti, i quali hanno nuovamente proposto appello presso il Consiglio di Stato, avverso la sentenza del TAR (in attesa di calendarizzazione)*”;

- quattro (4) comuni “*a cui l'ERSI ha notificato, tramite delibera del Consiglio Direttivo, l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti per il mantenimento della gestione autonoma del SII e per i quali sono in corso le procedure di trasferimento della gestione del Servizio al gestore individuato ex-legge*”.



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale n. 4/2017 stabilisce che *“l'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato coincide con l'intero territorio regionale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 4/2017 ha istituito l'ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM), quale *“ente pubblico non economico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile e ad esso partecipano obbligatoriamente i Comuni ricadenti nel territorio regionale”*.

Il provvedimento regionale in parola prevede, tra l'altro, la nomina di un Commissario straordinario nelle more della costituzione degli organi dell'EGAM e il proseguimento da parte degli enti locali della gestione dei servizi idrici di competenza fino alla effettiva attivazione della gestione unica. Con il Decreto n. 105 del 3 novembre 2017, il Presidente della Regione ha nominato il Commissario straordinario dell'EGAM al fine di dare avvio alla fase costitutiva degli organi di governo dell'ente d'ambito.



A.T.O. Molise

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	289.413 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	136
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	4.437 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Molise hanno aderito all'ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM);
- come rappresentato nella presente relazione si sono registrati progressi nel percorso di costituzione e operatività dell'ente di governo dell'ambito.

In particolare:

- con deliberazione del Comitato d'Ambito n. 2 del 31 gennaio 2022 era stato adottato il Piano d'Ambito; da ultimo con deliberazione del Comitato d'Ambito n. 7 del 25 giugno 2024 è stato approvato il Piano d'Ambito Regionale *“costituito dalla relazione di Piano d'Ambito e dai relativi allegati, inclusi il Rapporto Ambientale, la Dichiarazione di Sintesi e le Misure per il Monitoraggio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di settore”*;
- con deliberazione n. 4 del 28 febbraio 2022 il Comitato d'Ambito dell'EGAM ha scelto la forma dell'affidamento diretto (c.d. *“in house”*) della gestione del servizio idrico integrato sull'intero territorio della Regione Molise, e, conseguentemente, ha deliberato di procedere alla costituzione di una società a totale capitale pubblico a cui affidare in forma diretta il servizio stesso;
- si segnala che nel secondo semestre del 2022, l'ente di governo ha trasmesso all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO


In esito agli elementi istruttori, da ultimo acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'EGAM ha comunicato che *“con deliberazione n. 6 del 5 aprile 2022 il Comitato d'Ambito ha approvato lo Statuto della società GRIM - Gestione Risorse Idriche Molise S.c.a.r.l., partecipata da tutti i Comuni della Regione Molise e, in forma minoritaria, dall'Azienda speciale regionale Molise Acque”*. Infine, EGAM ha comunicato che, con deliberazione Comitato d'Ambito n. 10 del 27 giugno 2022, ha approvato l'affidamento del servizio idrico integrato alla medesima società. In proposito, l'ente di governo ha precisato che *“alla data di giugno 2024 solo i Comuni di Campobasso, Isernia, Agnone, Bojano, Mirabello Sannitico, Casacalenda, Campomarino, Portocannone e Ripalimosani, hanno integralmente trasferito il SII alla Grim mediante sottoscrizione di apposite convenzioni. Ad oggi l'unico fornitore di acqua di Grim e dei comuni non ancora*



“trasferiti” risulta essere l’ASR Molise Acque, con sede in Campobasso”. Inoltre, in data 9 luglio 2024, l’EGA ha chiesto alla Regione Molise l’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti di quindici comuni, che non hanno ancora provveduto alla adesione al gestore unico, *“finalizzato a porre in essere, in via sostitutiva, ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell’iter di affidamento alla Grim Scarl, nella qualità di gestore unico d’ambito”*. Si tratta dei Comuni di Campodipietra, Castel San Vincenzo, Castellino del Biferno, Civitanova del Sannio, Miranda, Montelongo, Montenero Val Cocchiara, Pietracupa, Roccamandolfo, Rocchetta al Volturno, San Massimo, San Pietro Avellana, San Polo Matese e Scapoli;

- l’EGAM segnala inoltre la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente. Si tratta in particolare della società ACEA Molise S.r.l. (con scadenza dell’affidamento il 3 agosto 2037) e Acea ATO 5 S.p.A. (con scadenza dell’affidamento il 29 settembre 2033);
- l’EGAM ha infine comunicato che *“si è espressa negativamente su tutte le richieste di salvaguardia pervenute da alcuni Comuni appartenenti all’ATO”*; l’ente di governo inoltre dichiara che: *“né i Comuni hanno impugnato le determinate di esclusione dalla salvaguardia ad eccezione di Longano e Castelpizzuto, entrambi della provincia di Isernia, che hanno esperito ricorso amministrativo al TAR Molise”*.



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L’articolo 5 della Legge Regionale n. 15/2015, come recentemente modificato dalla L.R. n. 2 del 9 marzo 2022, stabilisce che:

“*Art. 5 (Ambito Territoriale Ottimale regionale - ATO)*

1. Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato, l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato, di cui all’articolo 147 del decreto legislativo 152/2006, coincide con il territorio regionale ed è suddiviso in Ambiti distrettuali come definiti dall’articolo 6.

“*Art. 6 (Ambiti distrettuali)*

1. Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, nel rispetto dei criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica, e dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, rispetto alle caratteristiche del servizio, l’affidamento del servizio idrico integrato è organizzato per Ambiti distrettuali.

2. In attuazione del comma 1, il territorio dell’ATO regionale è ripartito in Ambiti distrettuali individuati con deliberazione di Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, anche in conseguenza dell’istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, può modificare la composizione o il numero degli Ambiti distrettuali individuati, fermo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006. Con la stessa delibera, la Giunta regionale assegna all’ente Idrico Campano un termine non superiore a trenta giorni per l’approvazione delle conseguenti modifiche al proprio Statuto”.



A.T.O. Campania

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	5.590.076 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	550
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	13.590 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Campania hanno aderito all'ente di governo dell'ambito “ente Idrico Campano” (EIC);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale si sono spesso rinvenuti ritardi nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione, inducendo talvolta i gestori di riferimento ad attivare i meccanismi introdotti dall'Autorità per il superamento dei casi di inerzia. Per quanto concerne la pianificazione di ambito, l'ente Idrico Campano ha comunicato che “*il Piano d'Ambito Regionale è stato definitivamente approvato con la deliberazione del Comitato Esecutivo 22 dicembre 2021, n. 47. Sono in corso di attuazione le attività per la predisposizione dei Piani d'Ambito Distrettuali da porre alla base degli affidamenti ai sensi della Legge regionale n. 15/2015*”;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 434 del 3/8/2022 è stata modificata la perimetrazione degli ambiti distrettuali mediante la suddivisione dell'Ambito Distrettuale Calore Irpino in due ambiti distrettuali distinti, denominati “Ambito Distrettuale Irpino” e “Ambito Distrettuale Sannita” coincidenti, rispettivamente, con il territorio di Comuni ricompresi nelle province di Avellino e Benevento. Pertanto, allo stato attuale, secondo tale proposta, il territorio della Regione è suddiviso in sette (7) Ambiti Distrettuali:
 - Ambito Distrettuale Caserta, comprendente tutti i comuni della provincia di Caserta;
 - Ambito Distrettuale Irpino, comprendente tutti i comuni della provincia di Avellino;
 - Ambito Distrettuale “Napoli Città” costituito dal solo comune di Napoli;
 - Ambito distrettuale “Napoli Nord” costituito dagli altri 31 comuni della Città Metropolitana di Napoli;
 - Ambito Distrettuale Sannita, comprendente tutti i comuni della provincia di Benevento;
 - Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano, comprendente cinquantanove comuni della Città Metropolitana di Napoli e diciassette comuni della provincia di Salerno;
 - Ambito Distrettuale Sele, comprendente 142 comuni della provincia di Salerno, due comuni della provincia di Avellino e un comune della Città Metropolitana di Napoli.



CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge quanto segue:

- nell'Ambito distrettuale Napoli Città, con deliberazione 28 settembre 2022, n. 54, il Comitato Esecutivo dell'Ente ha affidato alla ABC Napoli Azienda Speciale il servizio idrico integrato;
- nell'Ambito distrettuale Caserta, con deliberazione 26 ottobre 2022, n. 56 il Comitato Esecutivo dell'Ente ha affidato alla società pubblica Idrico Terra di Lavoro Spa ITL Spa il servizio idrico integrato;
- nell'Ambito distrettuale Napoli Nord, con deliberazione 8 novembre 2022, n. 67 il Comitato Esecutivo dell'Ente ha approvato la forma di gestione proposta dal Consiglio di Distretto Napoli Nord; successivamente, con deliberazione 6 febbraio 2023, n. 1 il Comitato Esecutivo dell'Ente ha adottato il Piano d'Ambito distrettuale del distretto Napoli Nord, che è stato definitivamente approvato con deliberazione 19 aprile 2024, n. 13 del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano. Nel frattempo, nel medesimo ambito distrettuale, la Regione Campania, in data 4 gennaio 2023, ha attivato i poteri sostitutivi di cui all'art.14, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Dagli elementi rappresentati dall'EIC emerge che *“per l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito distrettuale ‘Napoli Nord’ [...] il Consiglio di Distretto ha modificato la forma di gestione da ‘interamente pubblica’ a ‘mista a controllo pubblico’. Sono in fase avanzata le attività finalizzate all’approvazione degli atti di gara per l’individuazione del socio privato. Tale attività, in adempimento alle previsioni dell’esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 14 del D.L. 115/2022 sono in corso a cura dei competenti uffici della Regione Campania”*;
- nell'Ambito distrettuale Sannita, con deliberazione 8 novembre 2022, n. 68 il Comitato Esecutivo dell'Ente ha approvato la forma di gestione proposta dal Consiglio di Distretto Sannita; successivamente, con deliberazione 6 febbraio 2023, n. 3 il Comitato Esecutivo dell'ente ha adottato il Piano d'Ambito distrettuale del distretto Sannita, che è stato definitivamente approvato con deliberazione 22 dicembre 2023, n. 63 del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano. Nel frattempo, anche per questo ambito distrettuale la Regione Campania, in data 4 gennaio 2023, aveva attivato i poteri sostitutivi di cui all'art.14, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Con atto prot. UDCP n. 218 del 4 gennaio 2023, è stato disposto che il *“Direttore dell'E.I.C faccia pervenire (...) la documentazione tecnica preordinata all’indizione della gara finalizzata all’individuazione del partner privato della costituenda società deputata a gestire il servizio idrico – secondo quanto deliberato dal Consiglio di Distretto e dal Comitato esecutivo per l’Ambito del Distretto Sannita – e i Comuni facenti parte dell’Ambito sono stati invitati e diffidati a provvedere, per quanto di rispettiva competenza, (...) alle determinazioni in ordine al modello di gestione secondo quanto deliberato dai competenti Consiglio di distretto e Comitato esecutivo di EIC, e ad assumere i consequenziali provvedimenti relativi alla costituzione della società cui affidare il servizio idrico integrato”*. Dagli elementi da ultimo rappresentati dall'EIC risulta che *“per l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito distrettuale ‘Sannita’ [...] sono in fase di completamento le attività finalizzate all’approvazione degli atti di gara per l’individuazione del socio privato. Tale attività, in adempimento alle previsioni*



dell'esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 14 del D.L. 115/2022 sono in corso a cura dei competenti uffici della Regione Campania.”

- nell'Ambito distrettuale Irpino “con deliberazione 8 novembre 2022, n. 69 il Comitato Esecutivo dell'Ente ha approvato la forma di gestione proposta dal Consiglio di Distretto Irpino”; successivamente, “con deliberazione 6 febbraio 2023, n. 2 il Comitato Esecutivo dell'Ente ha adottato il Piano d'Ambito distrettuale del distretto Irpino”. La Regione Campania, in data 4 gennaio 2023, ha attivato i poteri sostitutivi di cui all'art.14, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per l'ambito distrettuale “Irpino”. Con atto prot. UDCP n. 213 del 4 gennaio 2023, si è disposta “l'acquisizione, presso la competente sezione del Tribunale presso la quale pende il procedimento di concordato preventivo relativo alla Società Alto Calore Servizi S.p.A., delle necessarie informazioni ed autorizzazioni per l'affidamento del servizio idrico integrato nel Distretto Irpino alla società medesima, in conformità a quanto deliberato dai competenti Consiglio di distretto e Comitato Esecutivo dell'EIC. Parimenti, ai fini di una complessiva valutazione in ordine alle procedure di affidamento del servizio idrico nel Distretto interessato, è stato disposto che la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Giunta Regionale acquisisca (...) dalla Società Alto Calore S.p.A., un aggiornamento/integrazione del Piano industriale che comprovi l'equilibrio di gestione anche con riferimento alla futura e definitiva coincidenza del distretto con il territorio della sola provincia di Avellino, in conformità alla nuova articolazione distrettuale deliberata da questa Amministrazione Regionale con delibera del 3 agosto 2022, n. 434”; con D. Pres. 28 aprile 2023, n. 44 è stato disposto “di affidare, ai sensi dell'art. 149-bis del D.Lgs. n. 152/2006, nell'esercizio del potere-dovere conferito al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 14 del 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Distretto Irpino ex art. 8, comma 1, della L.R. n. 15/2015 e condiviso dal Comitato esecutivo dell'E.I.C., ex art. 10 della medesima L.R. n.15/2015, la gestione del SII dell'Ambito Distrettuale Irpino come forma di gestione interamente pubblica alla società Alto Calore Servizi S.p.A”, prevedendo, altresì, di fissare la durata dell'affidamento della gestione *de quo* “dalla data di sottoscrizione della convenzione di affidamento e sino al 31/12/2027”. Il Commissariamento dell'ambito distrettuale si è concluso;
- per quanto riferibile all'Ambito distrettuale Sarnese Vesuviano, la società Gori S.p.A. risulta legittimata “a proseguire nella gestione del servizio fino a naturale scadenza fissata all'anno 2032, in ossequio a quanto previsto dall'art.172 del D.Lgs. n. 152/2006”;
- con riferimento all'Ambito distrettuale Sele, le società Consac S.p.A., Sistemi Salerno S.p.A., Ausino S.p.A. e ASIS S.p.A. risultano legittimate a “proseguire nella gestione del servizio in loro titolarità, fino a naturale scadenza (...), fermo restando ogni opportuna azione indirizzata a favorire l'ottenimento dell'unicità della gestione”.



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 1/2016, prevede che *“l'intero territorio regionale della Basilicata costituisce l'unico Ambito Territoriale Ottimale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 1/2016 ha istituito, quale ente di governo dell'ambito, *“al fine di procedere al riordino ed efficientamento delle funzioni di programmazione, pianificazione e controllo dell'uso delle risorse idriche, al riordino della disciplina regionale sulla gestione del Servizio Idrico Integrato e sulla Gestione Integrata dei Rifiuti, (...) un unico ente denominato "ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata", di seguito anche "E.G.R.I.B."*, dotato *“di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile”* (articolo 1).



A.T.O. Basilicata

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	533.636 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	131
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	9.995 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO


Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- nel 2016 è stata completata la costituzione degli organi dell'ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche Basilicata (E.G.R.I.B.), a cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione del pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione (sebbene talvolta oltre i termini previsti), trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- con Delibera di Assemblea dei Sindaci n. 19/2002, Acquedotto Lucano S.p.A. è stato riconosciuto gestore unico del servizio idrico integrato sull'intero territorio regionale fino al 31 dicembre 2032;
- risulta presente un (1) altro soggetto (diverso dal gestore unico d'ambito) che gestisce il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare del comune di Rotonda, gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale n. 28/1999, come successivamente modificata e integrata, prevede che *“tenuto conto dell'interconnessione del sistema idrico a servizio della Regione e della gestione unitaria esistente dello stesso (...) l'A.T.O. è costituito dall'intero territorio regionale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La Legge Regionale n. 9/2011 ha istituito, quale ente di governo dell'ambito, *“l'Autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua”*, dotata di *“personalità giuridica di diritto pubblico [e] di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile”* (articolo 1).



A.T.O. Puglia

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	4.029.053 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	6
COMUNI DELL' A.T.O.	257
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	19.541 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia hanno aderito all'ente di governo dell'ambito "Autorità Idrica Pugliese" (AIP);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.


CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- con delibera n.21 del 13 marzo 2023 è stato approvato il Piano d'Ambito 2020-2045, ai sensi dell'art. 149 co.1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- recependo quanto stabilito dal D.Lgs. n.141/1999, la gestione del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia è stata affidata "all'azienda Acquedotto Pugliese S.p.A.". Con la legge n. 205/2017, il termine di affidamento (originariamente fissato al 31 dicembre 2018) è stato prorogato al 31 dicembre 2021. Successivamente, con il decreto-legge n. 34/2019, è stato differito al 31 dicembre 2023 e, da ultimo, con decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni in legge 29 dicembre 2021, n. 233, è stata disposta la proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato ad Acquedotto Pugliese S.p.A. al 31 dicembre 2025. Ad oggi, Acquedotto Pugliese S.p.A. gestisce il servizio di acquedotto in 250 comuni, il servizio di fognatura in 247 comuni ed il servizio di depurazione in 252 comuni; l'ente di governo con delibera del Consiglio Direttivo n. 68 del 20 giugno 2024 ha avviato il procedimento inerente la scelta del nuovo gestore del servizio idrico integrato;
- risultano presenti altri due (2) soggetti, diversi dal gestore unico d'ambito, che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare del:
 - Comune di Volturara Appula, gestione in forma autonoma in un comune montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - Comune di Biccari, gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;



- si rinvengono, poi, sette (7) comuni (Alberona, Carlantino, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Faeto, San Marco La Catola, Volturino) che gestiscono almeno un segmento del servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, per i quali “l’AIP “con ultima nota 3267 del 6/6/2024, ha rinnovato ai medesimi l’invito ad attivarsi con l’urgenza del caso a cedere la gestione delle opere ad AQP ovvero a comunicare le eventuali cause ostative al passaggio”. AIP ha, altresì, evidenziato che, oltre alle citate realtà comunali, “per gli ulteriori abitati quali Alliste e Sava (Manduria) [...] la mancata gestione delle reti fognarie è connessa a criticità legate al comparto depurativo, mentre per quello di Porto Cesareo si informa che le reti fognarie sono state prese in carico da AQP e sono in fase di graduale messa in esercizio”.



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 47, comma 2, della Legge Regionale n. 34/2010 prevede l'istituzione dell'*“ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 18/2017 ha istituito l'Autorità Idrica della Calabria (AIC), quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato. L'AIC era un ente pubblico non economico, rappresentativo dei comuni della Calabria, che vi partecipavano obbligatoriamente, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed era dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

La Legge Regionale del 20 aprile 2022 n. 10, *“Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente”*, ha riorganizzato i servizi ambientali, istituendo, quale ente di Governo d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, e contestualmente sopprimendo l'AIC. Nell'attesa della costituzione e del successivo insediamento degli organi statutariamente previsti del nuovo ente di governo dell'ambito regionale, le funzioni dell'EGA sono transitoriamente svolte da un'apposita struttura Commissariale, che è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa AIC.



A.T.O. Calabria

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.838.150 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	404
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	15.081 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- la legge regionale 20 aprile 2022 n. 10 “*Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente*”, successivamente modificata con la legge regionale 21 ottobre 2022 n. 32 “*Norme in materia di Servizio idrico integrato*”, ha disciplinato in maniera unitaria l’organizzazione del servizio idrico integrato e quello di gestione dei rifiuti urbani, tramite la creazione, per entrambi i servizi, di un unico ambito territoriale ottimale corrispondente al territorio della Regione Calabria e l’istituzione di un unico ente di governo (l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, ARRICAL), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni calabresi. Per il periodo transitorio, in attesa della completa operatività di ARRICAL, la citata legge regionale ha assegnato al Presidente della Giunta regionale il compito di nominare un Commissario straordinario, che rimane in carica fino alla costituzione degli organi dell’ente di governo dell’ambito. Dalla data della nomina del Commissario, è disposta la soppressione dell’Autorità Idrica della Calabria;
- con delibera n. 6 del 26 aprile 2024 è stato adottato il Piano d’Ambito unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica;
- con decreto del Presidente della Regione Calabria n. 22 del 18 aprile 2024, è stata disposta “*la permanenza del Commissario Straordinario dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria [...] nell’esercizio delle proprie funzioni per la durata di sei mesi, ovvero fino alla costituzione degli Organi dell’Autorità [...], qualora medio tempore intervenuta*”.

Si segnala che nel secondo semestre del 2022, l’ente di governo ha trasmesso all’Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo acquisiti, emerge quanto segue:

- riguardo all’individuazione del gestore unico d’ambito, in aggiornamento allo scorso semestre, in cui era stato comunicato che “*il Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito, con delibera n. 9 del 25 ottobre 2022 ha affidato provvisoriamente la gestione del servizio alla Società in house SO.RI.CAL. S.p.A.*”, l’ente di governo ha precisato che “*Il Gestore Unico ha avviato le attività per la progressiva transizione al SII unificato su tutto il territorio regionale, attraverso l’acquisizione delle gestioni esistenti, in gran parte gestite a livello comunale. Contestualmente, ha definito obiettivi operativi e strategici mirati al superamento dell’attuale gestione frammentata del servizio idrico. Lo stesso ha elaborato una strategia di piano operativo per uniformare la gestione del servizio in tutto*



il territorio regionale, con l'obiettivo di individuare, dettagliare e implementare le singole attività/fasi del Cronoprogramma per il subentro nella gestione operativa dei 404 comuni calabresi". Il raggiungimento degli obiettivi strategici sarà perseguitabile, secondo gli elementi rappresentati da ARRICAL, "attraverso la pianificazione, la programmazione e l'esecuzione di una serie di attività volte a conseguire i seguenti obiettivi operativi, articolati in 3 fasi distintive, ovvero:


FASE 1 - Attività Preliminari e Avvio della Fatturazione agli Utenti per conto dell'attuale Gestore. Nel breve periodo Sorical si occuperà di tutte le attività preliminari necessarie per organizzare la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII), incluso l'avvio della fatturazione del corrispettivo del SII agli utenti finali per conto dell'attuale Gestore.

FASE 2 - Subentro Operativo nella Gestione del SII. Nel medio-lungo periodo, Sorical dovrà procedere progressivamente al subentro operativo nella gestione di tutte le opere del Servizio Idrico Integrato (SII) su tutto il territorio regionale, seguendo i tempi definiti nel Cronoprogramma. Al termine di questo processo l'attività di transizione al servizio idrico integrato in Calabria potrà considerarsi conclusa. Il Nuovo Cronoprogramma individua l'arco temporale entro il quale completare il subentro del Gestore Unico presso tutte le attuali gestioni (compreso tra il 2023 e il 2027)

FASE 3 - Avvio Progetto di Gestione e Miglioramento del SII. Dopo il subentro nelle singole gestioni, per gruppi omogenei di comuni, il Gestore Unico svilupperà un Progetto di Miglioramento del Servizio Idrico Integrato (SII), volto a raggiungere o incrementare i livelli di qualità del servizio erogato. Tale progetto comprenderà, tra l'altro, la mappatura delle reti e il bilancio idrico, la riduzione delle perdite amministrative, la ricerca e riduzione delle perdite fisiche, la modellazione idraulica, la distrettualizzazione delle reti principali, l'ampliamento del telecontrollo, la messa in sicurezza degli impianti e la garanzia della continuità del servizio";

- per quanto attiene alle gestioni esistenti (comprese le gestioni comunali) l'Ente di governo d'Ambito si è espresso negativamente, sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia, ai fini della prosecuzione delle gestioni in rispettiva titolarità, relativamente alle istanze dei seguenti soggetti:

- Acque Potabili Servizi Idrici Integrati S.r.l. (gestione del SII nei comuni di: Aiello Calabro, Altilia, Castrolibero, Luzzi e Rende); Con.Ge.SI. (gestione del SII nei 14 Comuni Consorziati del Crotone: Casabona, Cirò, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Strongoli, Verzino); Consorzio Acquedotto VINA (gestione del SII nei comuni di: Palmi, Melicuccà e Seminara); Jonica Multiservizi S.p.A. (gestione del SII nel Comune di Roccella Jonica); Lamezia Multiservizi S.p.A (gestione del SII nel comune di Lamezia Terme ed in altri 27 Comuni);
- Comuni di Aprigliano (CS), Cellara (CS), Celico (CS), Domanico (CS), Fagnano Castello (CS), San Vincenzo La Costa (CS), Saracena (CS), Olivadi (CZ), San Giovanni di Gerace (RC), Staiti (RC).



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 19/2015, all'articolo 3, comma 1, dispone che *“al fine della gestione del servizio idrico integrato, (...), l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità individua in numero di 9 gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali”*.

Il Decreto Assessoriale n. 75/2016, in attuazione della richiamata disposizione regionale, ha stabilito che i nove ambiti territoriali ottimali *“coincidono con i preesistenti ambiti territoriali ottimali, come delimitati con D.P.Reg. n. 114 del 16 maggio 2000 e con successivo D.P.Reg. del 29 gennaio 2002”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della medesima Legge Regionale n. 19/2015, *“in ogni Ambito territoriale ottimale è costituita un'Assemblea territoriale idrica [ATI], dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO (...).”* In particolare, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo 3, l'ATI provvede, tra l'altro: all'approvazione e all'aggiornamento del Piano d'Ambito; all'approvazione del piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi; all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, alla stipula e all'approvazione della relativa convenzione e del disciplinare con il soggetto gestore del servizio.



A.T.O. 1 Palermo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.200.957 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	82
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	5.009 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Palermo";
- non sono in essere procedure di riordino dell'ente di governo dell'ambito, che – in particolare negli ultimi anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore, agli obblighi fissati dalla regolazione (sebbene talvolta oltre i termini previsti), trasmettendo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza;
- l'aggiornamento del Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale di Palermo "è stato adottato con deliberazione della Assemblea dei Sindaci n. 11/ATIPA del 30/12/2020 e in data 11/03/2024 è stato emesso il Decreto Assessoriale n. 112/GAB del 11/03/2024 che riporta il provvedimento di approvazione della VAS da parte dell'Amministrazione competente".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'Assemblea Territoriale Idrica, in data 22 novembre 2017, ha deliberato il riconoscimento dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato disposto in favore di AMAP S.p.A.;
- risultano presenti, inoltre, ventitré (23) comuni che gestiscono il servizio idrico in forma autonoma dichiarati salvaguardabili con Deliberazione dell'ATI Palermo n. 10 del 26 novembre 2020; si tratta in particolare:
 - di tre (3) gestioni in forma autonoma salvaguardate ai sensi del comma 2-bis, lett. a, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - di venti (20) gestioni in forma autonoma che presentano le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvengono, sulla base di quanto rappresentato da ATI Palermo con riferimento al secondo semestre 2023, ventitré (23) soggetti che ancora gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, riguardo ai quali l'Assemblea Territoriale Idrica specifica che:
 - sono in corso le procedure "per la presa in carico della gestione del S.I.I. nei



Comuni di Belmonte Mezzagno, Castellana Sicula, Misilmeri, Monreale, Trabia, Ustica e Valledolmo”;

- con riferimento alle gestioni dei Comuni di Altofonte, Bisacquino e Campofiorito, i citati Comuni hanno, con atti separati, impugnato “*la deliberazione 10/ATIPA/2020 anzidetta innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) Roma e, a seguito della Sentenza n. 18639_2022 della Suprema Corte di Cassazione Sez. Unite Civili e della sentenza del T.S.A.P. n. 133_2022, hanno presentato ricorso al TAR Sicilia sez. Palermo. All’udienza del 22 novembre 2022 i Comuni di Bisacquino e Campofiorito hanno ritirato l’istanza di sospensiva cautelare rinviando la trattazione al merito [...] Il TAR Sicilia Sez. Palermo, decidendo nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2024, ha rigettato i ricorsi proposti dai Comuni di Bisacquino e Campofiorito rispettivamente con sentenza n. 1276/2024 e n. 1277/2024 [...] Il TAR Sicilia Sez. Palermo, decidendo nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2024, ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Altofonte con sentenza n. 1434/2024”;*
- con riferimento ai Comuni di Terrasini, Borgetto e Cinisi, la Regione Siciliana ha provveduto a nominare – rispettivamente con D.P.Reg n. 548/GAB del 22/06/2023, D.P.Reg n. 549/GAB del 22/06/2023 e D.P.Reg n. 575/GAB del 11/10/2023 – commissari *ad acta* per l’adozione degli atti necessari per l’ingresso dei citati Comuni “*nella compagnie sociale di Amap s.p.a. Gestore del servizio idrico integrato dell’ATO di Palermo, nonché al trasferimento e acquisizione in concessione d’uso, delle infrastrutture idriche per la successiva gestione al Gestore unico medesimo*”. Dagli elementi rappresentati dall’ATI Palermo risulta che: a) il Comune di Borgetto e il Comune di Terrasini hanno impugnato le deliberazioni commissariali di servizio in favore di AMAP S.p.A. “*innanzi al TAR Sicilia sez. Palermo che, nella Camera di Consiglio del 07/11/2023 e del 21/11/2023, ha respinto le istanze cautelari proposte dai due Enti ricorrenti*”; b) il Comune di Cinisi in data 19 dicembre 2023, ha notificato ad ATI Palermo il ricorso avverso la nomina del commissario *ad acta* in relazione al quale il TAR Sicilia sez. Palermo, nella Camera di Consiglio del 23/01/2024, ha respinto l’istanza cautelare proposta. Con riferimento ai Comuni di Terrasini, Borgetto e Cinisi l’ente di governo rappresenta che “*Il TAR Sicilia Sez. Palermo, decidendo nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2024, ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Terrasini con sentenza n. 1418/2024. Il TAR Sicilia Sez. Palermo, decidendo nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2024, ha rigettato i ricorsi proposti dai Comuni di Borgetto e Cinisi rispettivamente con sentenza n. 1801/2024 e n. 1802/2024*”;
- vi sono infine dieci (10) soggetti “*che gestiscono il servizio in attesa di verifica del titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente e/o del passaggio alla gestione unica*”.

L’Ega ha confermato che che “*a causa delle criticità evidenziate e delle vicende giudiziarie in cui è incappata AMAP nel corso del 2023 la chiusura del processo di aggregazione delle gestioni comunali non salvaguardate ha subito notevoli rallentamenti che si sta cercando di recuperare.*”



A.T.O. 2 Catania

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.115.704 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	58
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.574 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Catania”;
- non sono in essere procedure di riordino dell'ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale si riscontrano tuttora problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione. Sulla base degli elementi rappresentati dal soggetto competente, nonché per effetto delle pronunce emesse dal Consiglio di Giustizia per la regione Siciliana il 13 dicembre 2022 sono state riprogrammate le attività di aggiornamento del Piano d'Ambito, “...da effettuare nell'ambito della gestione da parte della SIE”;
- ferme restando le criticità sopra riportate, si registra che l'ente di governo – nel corso del 2021 – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, per alcune delle gestioni, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emergono i seguenti elementi di aggiornamento relativi al contesto gestionale dell'ATO:

- l'ATI Catania ha evidenziato che, per effetto della sentenza n. 1257 del 13 dicembre 2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sezione Giurisdizionale, sussiste “*un affidamento, valido ed efficace, della gestione del SII ad un gestore unico d'ambito, la SIE S.p.A., cui dovranno essere trasferite le gestioni oggi esistenti sul territorio*”;
- in particolare, la Regione Siciliana ha evidenziato che con la citata sentenza n. 1257 del 13 dicembre 2022 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sezione Giurisdizionale ha sancito “*la validità dell'affidamento del SII alla società pubblico privata SIE, in base alla convenzione originariamente stipulata (ritenuta valida ed efficace) che prevede una durata trentennale della concessione*”. Secondo quanto statuito dal citato provvedimento giurisdizionale, ATI Catania e SIE devono “*accordarsi e sottoscrivere la convenzione che tiene luogo di quella stipulata il 24 dicembre 2005 nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, con conseguente obbligo di consegna degli impianti e dei beni nei termini indicati nella convenzione medesima*”. Dagli elementi, da ultimo, acquisiti da parte di questa Autorità risulta che in data 15 luglio



2024 sia stata effettivamente sottoscritta la convenzione di gestione fra ATI e il gestore unico d'ambito SIE S.p.A;

- la presenza di numerosi “gestori salvaguardati”, tra i quali le “quattro “in house” individuate quali soggetti aggregatori delle gestioni pubbliche nel periodo transitorio di salvaguardia” (ACOSET SpA, AMA SpA, SIDRA SpA e Sogip S.r.l. con scadenza dei relativi affidamenti fissata al 31 dicembre 2023), diversi gestori privati, e numerose gestioni comunali in economia, con analoga scadenza. In merito si segnala che l’Assemblea dei sindaci con Deliberazione n. 2 del 12 aprile 2024 ha approvato “*lo schema di atto convenzionale di rinnovo temporaneo in via transitoria della “convenzione di gestione per il periodo transitorio di salvaguardia 2018-2023” da sottoscrivere tra ATI e Gestori cessati pubblici e privati nelle more del subentro del Gestore Unico SIE, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di fornitura del servizio idrico oltre la scadenza del 31.12.2023 delle precedenti convenzioni, e la prosecuzione delle attività per la realizzazione degli interventi finanziati con il React Eu ed il PNRR; tale atto contiene l’impegno specifico da parte del gestore uscente al trasferimento degli impianti al gestore unico, secondo il cronoprogramma che sarà concordato fra l’ATI ed il gestore unico; il rinnovo avrà effetto fino al subentro effettivo da parte del Gestore Unico, e comunque non oltre un quadriennio, per le gestioni che hanno presentato istanza di riequilibrio entro il 31.12.2023, e non oltre un biennio per le restanti gestioni*”. Dagli elementi acquisiti da questa Autorità, non risultano ad oggi informazioni circa l’effettiva sottoscrizione delle singole convenzioni con i gestori citati, ad eccezione che per il gestore Acoset SpA.



A.T.O. 3 Messina

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	626.876 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	108
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.266 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Messina";
- non sono in essere procedure di riordino dell'ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – non risulta si sia ancora provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate "*schema regolatorio di convergenza*". Per quanto concerne la pianificazione, si evidenzia che con deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 6 giugno 2022 risulta adottato il Piano d'Ambito dell'ATI Messina.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dagli elementi di informazione più recenti trasmessi all'Autorità, emergono i seguenti elementi di aggiornamento relativi al contesto gestionale dell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito, pur avendo il Consiglio Direttivo dell'ATI (con delibera n. 5/2019) disposto l'avvio della predisposizione degli atti relativi all'affidamento della gestione unica del servizio idrico integrato all'AMAM S.p.A. La Regione Siciliana, con nota 30 settembre 2020, ha diffidato l'ATI di Messina a determinare la forma di gestione entro i successivi trenta giorni;
- con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 10 del 6 giugno 2022 l'ATI Messina "*ha proceduto alla scelta della forma di gestione interamente pubblica*". A tale atto, dagli elementi trasmessi dai soggetti territorialmente competenti, risulta che non siano seguiti ulteriori determinazioni e "*non risulta essere stato costituito il soggetto gestore e ovviamente non si è proceduto al successivo atto di affidamento del Servizio Idrico Integrato*";
- con delibera di Assemblea n. 6 del 29 settembre 2023 l'ATI ha proceduto al rinnovo della Convenzione sottoscritta con AMAM fino a tutto il 31.12.2024 e "*comunque non eccedente la data di subentro del gestore unico così come indicato nel piano d'ambito*";
- in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la Regione Siciliana ha avviato, con il D.P.Reg. 4 gennaio 2023, n. 501, interventi sostitutivi nominando un Commissario con il compito di provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad



un gestore unico. Dagli elementi rappresentati risulta che: *“il Commissario ex articolo 14 DL 115/2022 ha dato avvio alle attività a decorrere dal 20 gennaio 2023”*, assumendo, tra l’altro, i seguenti provvedimenti:

- a) delibera n. 2 del 26 maggio 2023 con cui è stato approvato l’aggiornamento del Piano di ambito e del relativo PEF;
- b) delibera n. 3 del 26 maggio 2023 con cui è stata approvata la relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022 nonché è stata effettuata la scelta della forma di gestione mediante l’affidamento a società mista pubblica privata con gara a doppio oggetto e si è proceduto all’asseverazione del PEF;
- c) delibera n. 4 del 26 maggio 2023, con cui *“sono stati approvati i seguenti schemi: statuto della costituenda società mista Messinaacque spa, patti parasociali della società Messinaacque spa, organizzata secondo il sistema dualistico, Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l’esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinaacque spa, organizzata secondo il sistema dualistico”*.

La documentazione della citata delibera 4/2023 è stata inviata ai singoli comuni ricadenti nell’ATO per il successivo passaggio di adozione con delibera del consiglio comunale fissando quale termine ultimo per l’adozione della delibera in questione il 15 giugno 2023. Risulta che alcuni comuni non hanno rispettato la tempistica assegnata e i consigli comunali di altri hanno espresso parere contrario, inducendo la Regione Siciliana a procedere al commissariamento dei consigli comunali inadempienti. Dagli elementi rappresentati dall’ATI emerge che i commissari incaricati *“hanno proceduto a convocare le assemblee cittadine e, dopo aver acquisito i pareri di rito, approvato le deliberazioni e trasmesso le stesse alla Corte dei Conti che, ad oggi, ha esitato favorevolmente tutti i provvedimenti”*.

Risulta, altresì, che la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, alla scadenza del termine fissato al 29 novembre 2023, ha comunicato che non è pervenuta alcuna offerta per la gara in argomento. Il Commissario straordinario, pertanto, ha richiesto con nota del 14 dicembre 2023 ad INVITALIA ed al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica *“il supporto specialistico per il riavvio ed il completamento della procedura selettiva, ivi compresa l’integrazione della documentazione di gara, che contribuirà al potenziamento delle capacità del personale dell’ATI di Messina mediante l’implementazione del gruppo di lavoro già operante al fine di risolvere le particolari esigenze e le criticità in corso d’opera evidenziate”*. L’ente di governo in aggiornamento a tale situazione, ha evidenziato che *“in riferimento ai ricorsi presentatati dai comuni di Alì Terme, Condò, Falcone, Galati Mamertino, Letojanni, Librizzi, Messina, Mistretta, Montagnareale, Montalbano Elicona, Oliveri, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Saponara, Tortorici al Tribunale Amministrativo Regionale sezione distaccata di Catania del bando di gara con procedura aperta per la «Selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio Idrico Integrato per l’Ambito Territoriale di Messina» [...] il TAR sezione distaccata di Catania con le sentenze nn.: 01573, 01577, 01571, 01575, 01562, 01564, 01566, 01568, 01567, 01563, 01576, 01569, 01570, 01565, 01574, 01578 tutte del 30 aprile 2024 ha rigettato i ricorsi dei comuni su riportati ed ha nel merito legittimato pienamente la procedura adottata dall’ATI con riferimento alla scelta motivata della forma di gestione, a tutti gli atti propedeutici adottati dal Commissario nonché a quelli relativi alla procedura di evidenza pubblica in corso di espletamento. Resta ancora in esame nel merito da parte del TAR di Catania solo il ricorso del comune di Motta Camastra, il cui*



contenuto, simile a quello trattato per gli altri ricorrenti eccetto per l'aspetto della richiesta della applicazione dell'articolo 147 lettera a), non dovrebbe mutare l'esito del giudizio finale”.

Con riferimento alla procedura aperta per la selezione del socio privato, l'ente di governo in aggiornamento al precedente semestre informa che “*il RUP, su conforma parere del Direttore Generale e del Commissario ad acta, ha proceduto con Determina del Dirigente Tecnico n. 01 del 16/01/2024: alla riapertura dei termini del bando” e “a valutare l’ipotesi di procedere ad una formale e congrua proroga del termine di presentazione delle offerte per la procedura aperta per "Selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale di Messina". Il RUP con Determina del Dirigente Tecnico n. 18 del 08/05/2024, accogliendo la richiesta del Commissario ad Acta e richiamando le motivazioni dalla stessa esplicitate, ha prorogato il termine ultimo per il ricevimento delle offerte al giorno 10 luglio 2024”.*



A.T.O. 4 Ragusa

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	320.226 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	12
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.614 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa”;
- non sono in essere procedure di riordino dell'ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – si è provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate “*schema regolatorio di convergenza*”. Per quanto concerne la pianificazione d'ambito, “*il Piano* [è stato] adottato dall'Assemblea dell'ente con Verbale n. 2 del 31/05/2021” e sono state avviate le procedure per l'approvazione;
- ATI Ragusa evidenzia, poi, che si è provveduto “*alla redazione del piano d'ambito in ossequio al principio della unicità della gestione*” e che “*lo stesso è stato adottato nella seduta dell'Assemblea dei rappresentanti del 25.05.2021 e approvato nella seduta del 23/11/2023*”.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dagli elementi trasmessi dai soggetti territorialmente competenti nel mese di luglio 2024 risulta il seguente quadro:

- in data 11 maggio 2022 l'ATI ha convocato l'assemblea dei Sindaci che, in data 18 maggio 2022, ha scelto la forma di gestione “*in house providing*”, ed ha approvato la relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 sulle motivazioni della scelta di gestione e la convenzione di Gestione della costituenda Società di gestione del SII *in house*;
- in data 18 maggio 2022 è stata costituita la Società Iblea Acque S.p.A., partecipata interamente dai Comuni della Provincia di Ragusa;
- in data 24 ottobre 2022, con determina del direttore n.19, è stata affidata la gestione del S.I.I. dell'ATO 4 – Ragusa alla Iblea Acque S.p.A., con “*affidamento e avvio della gestione sotto riserva di legge*”; il ricorso presentato al TAR Catania dalla Società IRETI S.p.A., con sentenza n. 1114/2023 è stato dichiarato inammissibile. Secondo quanto comunicato dall'ATI, risultano essere “*state affidate tutte le gestioni ad IBLEA ACQUE spa*”.



A.T.O. 5 Enna

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	158.183 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	20
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.575 km ²

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Enna”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'ente di governo in parola ha affidato il servizio al gestore unico d'ambito Acquaenna S.c.p.A., a far data dal 19 novembre 2004, per la durata di 30 anni;
- non si rinvengono soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. 6 Caltanissetta

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	260.759 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	22
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.138 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta”, risultando completato il passaggio delle funzioni dall'ATO CL6 in liquidazione;
- l'ente di governo dell'ambito – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'ente di governo in parola ha affidato il servizio al gestore unico d'ambito Acque di Caltanissetta S.p.A. a far data dal 27 luglio 2006 per la durata di 30 anni;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.



A.T.O. 7 Trapani

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	429.917 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	24
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.470 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Trapani", che, tuttavia, risulta non ancora pienamente operativa;
- non sono in essere procedure di riordino dell'ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – non risulta si sia ancora provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate "*schema regolatorio di convergenza*". Per quanto concerne la pianificazione, il Presidente della Regione Siciliana, con proprio Decreto n. 629/2018, ha nominato un commissario *ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Trapani al fine di porre in essere ogni necessario ed utile adempimento per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito (tale misura commissoriale è stata prorogata, da ultimo, con il D.P.Reg. n. 509 del 22 gennaio 2021).

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

- La ricognizione effettuata nel corso degli ultimi semestri conferma l'assenza di dati completi circa gli assetti gestionali del territorio dell'ATO.
- Relativamente alla costituzione di un gestore unico d'ambito, si segnala che la Regione Siciliana, con nota 30 settembre 2020, ha diffidato l'ATI a determinare la forma di gestione entro i successivi trenta giorni. Successivamente, l'ATI ha convocato l'assemblea dei Sindaci in data 16 giugno 2022, al fine di individuare la forma di gestione.
- L'ATI segnala che l'ultima assemblea dei sindaci del 4 novembre 2022 "ha dato mandato ai 4 segretari dei Comuni di Marsala, Trapani, Alcamo e Mazara del Vallo di verificare e quindi predisporre una proposta di atto deliberativo da votare in assemblea per la forma di gestione in house providing". A tal riguardo l'ATI comunica che, nonostante i solleciti formulati, non è finora pervenuto alcun riscontro dai Comuni in questione.
- L'ATI, nella seduta del 28 marzo 2022, ha accolto l'istanza di salvaguardia ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 avanzata dal Comune di Pantelleria.

In attuazione dell'art. 14 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la Regione Siciliana ha avviato, con il D.P.Reg 4 gennaio 2023, n. 504, interventi sostitutivi nominando un



Commissario con il compito di provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico. Dagli elementi trasmessi, da ultimo, dalla Regione Siciliana è emerso che: *“Il Commissario ex articolo 14 del DL 115/2022 ha dato avvio alle attività a decorrere dal 16 gennaio 2023, sin dall'inizio di tale attività sono state riscontrate dalla stessa alcune criticità gestionale dell'ATI che hanno ostacolato le iniziative commissariali, tutte rappresentate agli organi politici”*. Tali criticità, secondo quanto rappresentato dalla Regione Siciliana, *“hanno comportato la nomina di un ulteriore Commissario ad acta con il compito di provvedere alla approvazione del bilancio triennale, alla nomina dei revisori dei conti ed alla definizione di una idonea governance dell'assemblea”*. Con successiva nota protocollo 2284 datata 8 maggio 2023 il Commissario ex art. 14 del DL 115/2023 ha relazionato dettagliatamente sullo stato delle criticità rilevate *“evidenziando una situazione di insostenibilità economica del PEF approvato dall'ATI che risulta non essere in equilibrio economico elemento necessario per procedere alla successiva asseverazione e pertanto necessita di una revisione sostanziale unitamente al Piano d'ambito”*.

Risulta, infine, dagli elementi trasmessi dal soggetto territorialmente competente che la Presidenza della Regione Siciliana, con nota 22145/GAB del 6 novembre 2023 inviata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha rappresentato le criticità riscontrate nello svolgimento dell'attività commissariale, evidenziando che *“non è stato possibile procedere con le ulteriori attività necessarie e previste (l'asseverazione del PEF e la relazione ex articolo 14 del D. lgs 201/2022 a supporto della scelta della forma di gestione) per la definizione della procedura pubblica di selezione del soggetto cui affidare il Servizio Idrico Integrato”* e proponendo *“per il superamento dello stato di stallo, di optare per l'affidamento di una gestione transitoria ad un gestore unico temporaneo del Servizio Idrico Integrato che consentirebbe anche di reperire dati reali di gestione per aggiornare il Piano”*. Nella citata nota si propone, altresì, *“il conferimento al Commissario della Regione Siciliana, nominato con DPRS n. 504 del 4 gennaio 2023, dell'incarico per l'esecuzione dell'iter per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato transitorio valevole per quattro anni rinnovabile ad un gestore unico temporaneo avvalendosi di qualificate strutture per la piena attuazione delle procedure selettive del SII transitorio”*.

In aggiornamento, a quanto precedentemente trasmesso, l'ente di governo comunica che *“ha avviato delle interlocuzioni con i Commissari Regionali al fine di concordare una soluzione intermedia con la possibilità di avere un Piano d'Ambito con PEF in equilibrio, almeno per i primi anni di avvio, e bancabile, a seguito di alcune modifiche che dovrebbero portare alla riduzione degli investimenti sulle attrezzature, sul personale e su altre voci di spesa, incrementando al contempo le entrate mediante aumenti della tariffa e riduzione dell'evasione. Tali interlocuzioni non hanno tuttavia trovato riscontro da parte della gestione commissariale regionale”*.

Da ultimo, l'ente di governo in parola ha altresì comunicato che *“la nuova governance ATI ha avviato, nel giro di pochi mesi, una serie di attività che hanno contribuito alla regolarizzazione di alcune di situazioni riguardanti il Consorzio dei Comuni”*, tra le quali anche l'avvio delle attività propedeutiche alla nomina del Direttore Generale.



A.T.O. 8 Siracusa

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	389.344 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	21
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.124 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa”;
- non sono in essere procedure di riordino dell'ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – non risulta si sia ancora provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate “*schema regolatorio di convergenza*”. Per quanto concerne la pianificazione, l'ATI Siracusa ha segnalato che il Piano d'Ambito è stato adottato con deliberazione n. 19 del 23 novembre 2021 ed è attualmente in attesa della VAS da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nei semestri precedenti, emergono i seguenti elementi del contesto gestionale dell'ATO:

- La Regione Siciliana ha nominato, con Decreto Assessorile n. 826 del 30 luglio 2020, prorogato con Decreto Assessorile n. 1173 del 28 ottobre 2020, un commissario *ad acta* presso l'ATI di Siracusa al fine di completare i procedimenti istruttori per il riconoscimento delle salvaguardie di gestioni operanti nell'ambito territoriale. Al riguardo, l'ATI ha segnalato che “*di fatto tutte le istanze avanzate ai sensi dell'art.147, comma 2bis lett. a) del D.lgs. 152/2006, sono state negate per mancanza dei presupposti di efficienza ed efficacia del servizio. Hanno fatto eccezione solo i comuni di Buscemi e Cassaro che (...) sono stati ammessi in salvaguardia*”;
- ATI Siracusa ha segnalato che il Comune di Palazzolo Acreide, che aveva fatto richiesta di Salvaguardia, ha impugnato il diniego presso il TAR Catania. Il ricorso è stato accolto “*in quanto veniva rilevato un difetto nel procedimento*”;
- in attuazione dell'art. 14 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la Regione Siciliana ha avviato, con il D.P.Reg 4 gennaio 2023, n. 503, interventi sostitutivi nominando un Commissario con il compito di provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico;
- dagli elementi trasmessi, da ultimo dalla Regione Siciliana emerge che: “*Il Commissario ex articolo 14 DL 115/2022 ha dato avvio alle attività a decorrere dal 19 gennaio 2023*”



relazionando periodicamente sulle attività poste in essere, da ultimo con nota protocollo n. 3587 del 22 maggio 2023 è stata trasmessa la relazione aggiornata al 19 maggio 2023 dalla quale si evince che con:

- *delibera n. 3 del 14 aprile 2023 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di ambito e del relativo PEF;*
- *delibera n. 4 del 14 aprile 2023 è stata approvata la relazione ex art. 14 D.Lgs. n. 201/2022 e dell'asseverazione del PEF (definizione fase 1);*
- *delibera n. 5 del 19 aprile 2023 sono stati approvati i seguenti schemi: statuto della costituenda società mista Aretusacque spa, patti parasociali della società Aretuseacque spa, organizzata secondo il sistema dualistico, Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Aretusacque spa, organizzata secondo il sistema dualistico (avviso fase 2).*

La documentazione della delibera 5/2023 è stata inviata ai singoli comuni ricadenti nell'ATO per il successivo passaggio di adozione con delibera del consiglio comunale fissando quale data ultima per l'emissione della delibera in questione il 9 maggio u.s. Dagli elementi trasmessi risulta che la maggioranza (14 su 19) dei comuni hanno positivamente deliberato alla data del 3 giugno 2023. Per i rimanenti 5 comuni inadempienti è stato nominato un Commissario ad acta che ha provveduto, in via sostitutiva all'adozione delle relative delibere.

Risulta, infine, che l'ATI con determinazione n.28 del 26 giugno 2023 ha indetto una procedura di gara “a doppio oggetto”, in esito alla quale l'ATI di Siracusa “per il tramite dell'Ufficio Speciale – Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, contestualmente, (a) individuerà il socio privato che sottoscriverà una partecipazione (pari al 49% del complessivo capitale sociale) nella costituenda società mista Aretusacque S.p.A. e (b) affiderà a quest'ultima la concessione trentennale per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale siracusano”. La procedura predetta ha previsto la data ultima di presentazione delle offerte al 13 novembre 2023. Dagli elementi trasmessi dal soggetto territorialmente competente risulta che “è stato designato il Presidente della Commissione di valutazione ed è in corso la procedura per la designazione dei restanti componenti della medesima Commissione di valutazione delle offerte pervenute”.



A.T.O. 9 Agrigento

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL'A.T.O.	416.181 abitanti
PROVINCE DELL'A.T.O.	1
COMUNI DELL'A.T.O.	43
SUPERFICIE DELL'A.T.O.	3.053 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento”;
- ferme restando le criticità riportate negli anni precedenti, si registra che l'ente di governo – nel corso dell'ultimo semestre – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

- In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, con riferimento al quadro delle gestioni operanti nell'ATO, emerge quanto segue:

- l'ATI Agrigento con provvedimento n. 4 del 30 luglio 2021 ha provveduto all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato all'Azienda Speciale Consorziale denominata AICA a far data dal 3 agosto 2021 e in attesa della asseverazione del Piano Economico-Finanziario. Tale asseverazione è avvenuta da parte dell'ATI Agrigento con provvedimento n. 9 del 21 settembre 2021 e in data 22 settembre è stata, pertanto, sottoscritta la convenzione di gestione del SII tra ATI e soggetto Gestore AICA;
- il Piano d'ambito – che ha previsto nel suo aggiornamento la continuità della gestione del servizio idrico integrato per i Comuni della precedente gestione (Girgenti Acque S.p.A.) – è stato recentemente approvato con deliberazione n. 12 del 22 dicembre 2023;
- l'ATI Agrigento ha rappresentato che relativamente al Comune di Palma di Montechiaro *“con verbale preliminare alla consegna del 20.10.2023, le procedure di ingresso nella compagine societaria di AICA sono attualmente in corso”*. Inoltre, sulla base degli elementi acquisiti con riferimento al secondo semestre del 2023, risulta che la Regione Siciliana, con D.P. Reg. n. 574/GAB del 11.10.2023, ha nominato il commissario *ad acta*, le cui funzioni, ai fini della consegna delle reti e degli impianti da parte del Comune di Camastra al Gestore. L'ente di governo con riferimento al primo semestre 2024 evidenzia che *“il Comune di Camastra, con nota prot. n. 10264 del 20.11.2023, ha riformulato l'istanza di riconoscimento della*



salvaguardia ex art. 147 comma 2-bis lett. B) del D.Lgs. 152/2006 corredata da nuova documentazione, per la quale questa ATI, in relazione alle disposizioni di cui al comma 2-ter dell'art. 147 del D. Lgs. 152/2006, introdotto dal D.L. n. 152/2021, ha posto specifico parere al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ordine alla legittimità dell'istanza stessa”;

- con provvedimento del Commissario *ad acta* n. 1 del 29 luglio 2021 “è stata riconosciuta la salvaguardia della gestione ex art. 147, comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ai comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita Belice e Santo Stefano Quisquina”;
- l'ente di governo dell'ambito, infine, informa che il comune di Bivona ha deliberato “il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243 bis del D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i.” ed il comune di Menfi ha “dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs 267/2000”.



SARDEGNA

ATO UNICO REGIONALE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 4/2015, all'articolo 3, prevede che *“il territorio regionale è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale e i confini territoriali degli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Sardegna”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 4/2015 ha istituito, quale ente di governo dell'ambito, *“l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, per l'unico ambito territoriale ottimale della Sardegna al quale partecipano obbligatoriamente i comuni. All'ente partecipa anche la Regione (...)”* (articolo 6).



A.T.O. Sardegna

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.571.534 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	377
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	24.100 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale regionale hanno aderito all'“ente di governo dell'ambito della Sardegna” (EGAS);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, con riferimento al quale si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione;
- ferme restando le criticità sopra riportate, si registra che l'ente di governo – nel corso dell'ultimo semestre – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini della trasmissione all'Autorità delle determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Abbanoa S.p.A. a far data dal 29 dicembre 2004 (e fino al 31 dicembre 2025);
- risultano presenti altri ventisei (26) soggetti (diversi dal gestore unico d'ambito) che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - dei gestori Domus Acqua S.r.l. (la cui iniziale scadenza al 23 giugno 2024 risulta estesa, secondo quanto disposto da EGAS, al 31 dicembre 2030), Si.EL. S.r.l. (fino al 31 maggio 2033) e A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.p.A. (fino al 31 dicembre 2030);
 - ventitré (23) gestioni comunali del servizio idrico integrato svolte in forma autonoma, che risultano salvaguardate, sulla base dell'attività istruttoria svolta: si tratta in particolare dei Comuni di Anela, Bessude, Bottidda, Cheremule, Esporlatu, Gadoni, Modolo e Olzai, salvaguardati ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006, e dei Comuni di Aggius, Arzana, Bonarcado, Bultei, Burgos, Fluminimaggiore, Lotzorai, Santu Lussurgiu, Nuxis, Paulilatino, San Vero Milis, Seui, Tertenia, Teulada e Villagrande Strisaili, salvaguardati ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvengono, poi, ancora quattro (4) comuni che non hanno ancora aderito alla gestione



unica, per due dei quali (i Comuni di Sant'Anna Arresi e Burcei) l'EGAS ha confermato che “sono tuttora in corso le procedure di trasferimento della gestione del SII comunale alla società Abbanoa S.p.A. che risultano in stato più avanzato nel primo caso”. Per i comuni di Perfugas e Serramanna il “Comitato Istituzionale d'Ambito si è espresso negativamente sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui all'art. 147 comma 2-bis lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006”. In particolare, si registra che, con riferimento al Comune di Perfugas, “sono tuttora in corso le procedure per l'acquisizione al perimetro d'ambito delle infrastrutture idriche e fognarie dell'abitato”. Con riferimento, invece, al Comune di Serramanna, EGAS ha evidenziato che “successivamente all'adozione del provvedimento di mancato riconoscimento della gestione in forma autonoma [...], l'Amministrazione comunale ha impugnato il suddetto provvedimento presso il T.A.R. Sardegna che, con ordinanza n° 294/2022, ha accolto la domanda incidentale di sospensione della esecutività del medesimo, disponendo il rinvio del ricorso per la successiva fase di merito e fissando la relativa udienza al 5 aprile 2023. Con sentenza n. 603, pubblicata in data 2 agosto 2023, il Tribunale ha respinto il suddetto ricorso. In data 2 novembre 2023, il Comune ha notificato il ricorso in appello al Consiglio di Stato, finalizzato ad ottenere la riforma della predetta sentenza n. 603/2023. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5162/2024 pubblicata il 10 giugno 2024, ha rigettato l'appello dichiarando infondate le motivazioni presentate dal Comune di Serramanna. A seguito della suddetta sentenza, l'EGAS adotterà le conseguenti determinazioni”.

